

**N. LVI.**

**TORNATA DEL 14 MAGGIO 1872**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedo — Omaggi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali, e dell'annessa tabella — Squittinio segreto sul progetto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Domanda di schiarimenti del Senatore Conforti, cui risponde il Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Bonacci — Replica del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Larussa — Dichiarazioni del Relatore — Obbiezioni del Senatore Conforti e Larussa — Spiegazioni del Senatore Miraglia — Proposta d'aggiunta del Senatore Conforti all'art. 4, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore — Osservazioni e proposta di un nuovo articolo, del Senatore Ferraris — Schiarimenti e ricerca del Senatore Vigliani — Parole del Senatore Conforti per fatto personale, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Senatore Ferraris — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Rettificazione del Senatore Ferraris — Rinvio dell'art. 5 — Dubbi dei Senatori Bonacci e Conforti sull'art. 6, cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze dei Senatori Larussa e Bonacci — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposte d'emendamento del Senatore Poggi, e di soppressione del secondo capoverso, del Senatore Bonacci — Avvertenza del Senatore Larussa — Approvazione della prima parte dell'art. 6, e ritiro dell'emendamento del Senatore Poggi — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della seconda parte dell'articolo 6 — Proposta del Senatore Larussa di variante alla prima parte dell'art. 7, combattuta dal Senatore Miraglia — Proposta di modificazione, del Senatore Castelli E., cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Appunto del Senatore Caccia sul secondo paragrafo dell'articolo, cui rispondono i Senatori Astengo e Poggi — Schiarimento del Ministro di Grazia e Giustizia — Dubbio del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Bonacci.*

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene quello della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Giorgini domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Marco Schönfeld di un suo progetto finanziario per titolo: *Appello al popolo italiano per salvarsi dalle tasse.*

Il signor Ignazio De Paola d'un suo libro intitolato: *Della indegnità e dei diritti dei discendenti dello indegno.*

**Approvazione del progetto di legge per autorizzazione d'una spesa sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali.**

(V. *Atti del Senato*, N. 44.)

**PRESIDENTE.** Prima di riprendere la discussione del progetto di legge per l'ordinamento della

Corte di Cassazione, propongo al Senato di discutere il progetto di legge già dichiarato d'urgenza, per autorizzazione di una spesa sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali.

Se non vi sono opposizioni, si procede a questa discussione.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore SCIALOIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore.* Mi pare che avendo l'altro giorno il Senato decretato d'urgenza questo progetto di legge, e la lettura di questo quadro mostrando come si tratti di ponti che sono su fiumi e torrenti che tagliano strade nazionali, cioè strade importantissime, l'urgenza e la necessità di votarlo immediatamente sono tanto evidenti, che mi dispensano da qualunque parola.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1:

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire un milione cento cinquantasei mila duecento, per la costruzione dei ponti sopra strade nazionali, indicati nel quadro annesso, le quali spese saranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È accettata l'offerta del Consiglio provinciale di Treviso, fatta colla deliberazione 4 settembre 1871, di concorrere alla spesa della costruzione del ponte metallico sul Piave a Ponte di Piave, nella strada nazionale Callalta, per la somma di lire cinquantamila da pagarsi in due rate annuali, la qual somma verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio attivo delle Finanze per gli anni 1872 e 1873, col titolo: *Concorso della provincia di Treviso per opere stradali.* »

(Approvato.)

Si dà ora lettura della tabella:

Numero progressivo	Opere da costruirsi	Totale ammontare delle opere	Esercizi	
			1872	1873
1	<i>Strada nazionale Tirolese, o di Canal di Brenta, n. 45.</i> — Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo, lungo il tronco da Padova a Cittadella (Padova) . . . . .	150,000	75,000	75,000
2	<i>Strada nazionale Callalta, da Treviso a Trieste, n. 49.</i> — Costruzione di un ponte sul Piave a ponte di Piave (Treviso) . . . . .	511,000	200,000	311,000
3	<i>Strada nazionale Callalta, da Treviso a Trieste, n. 49.</i> — Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana (Udine) . . . . .	140,700	50,000	90,700
4	<i>Strada nazionale del Pulfero, n. 52.</i> — Costruzione di un ponte sul torrente Torre (Udine) . . . . .	161,000	100,000	61,000
5	<i>Strada nazionale del Pulfero, n. 52.</i> — Costruzione di un ponte sul torrente Molina o Malina (Udine)	73,500	40,000	33,500
6	<i>Strada nazionale da Livorno al confine mantovano, n. 21.</i> — Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio (Lucca) . . . . .	120,000	50,000	70,000
		<b>1,156,200</b>	<b>515,000</b>	<b>641,200</b>

Chi approva questa tabella, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'appello nominale, lasciando aperte le urne a comodo di quei signori Senatori che sopraggiungessero nel corso della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

### Seguito della discussione della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione. La parola spetta all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Ieri per un urgente motivo io non potei assistere alla discussione e votazione del 1° articolo e dei successivi. In verità io non intendo di venire a discutere articoli che sono stati votati: non ne avrei il diritto; ho il dritto però di domandare delle spiegazioni all'onorevole Ministro Guardasigilli e alla onorevole Commissione, come ancora ho il diritto di presentare un articolo aggiuntivo.

L'onorevole Ministro, nella sua dottissima Relazione, dice, che egli non volle adottare la frase, la quale si trova nella legge organica francese, nè quella che trovasi nella legge organica napoletana; quantunque quelle due leggi organiche fossero state ordinate da uomini sapientissimi. Ma il progresso naturalmente è tale, che anche le cose degli uomini sapientissimi possono essere migliorate.

Egli dunque volle sostituire alle parole *forme essenziali del rito*, queste: *forme prescritte a pena di nullità*.

Ora, o Signori, a me pare che queste parole stiano bene in un Codice di Procedura Criminale, ma non possono essere dette in una legge organica sulla Cassazione in maniera ricisa ed assoluta.

Vorrei sapere dall'onorevole Ministro Guardasigilli, vorrei sapere dall'onorevole Commissione, se sia vero che si annullano le sentenze unicamente per le forme, le quali sono prescritte a pena di nullità; la qual cosa a me parrebbe assai grave. Nel termine di 5 giorni si ha il diritto di ricorrere in Corte di Cassazione per le nullità, le quali sono seguite durante la istruzione; mentre non vi sono forme le quali sieno prescritte a pena di nullità durante quel periodo. Voi avete d'altra parte

non solamente le forme le quali sono prescritte a pena di nullità, ma gli atti i quali sono composti di alcuni elementi costitutivi; e quantunque la pena di nullità non sia prescritta per gli atti i quali contengono certi determinabili elementi, non pertanto si annullano gli atti i quali mancano degli elementi costitutivi.

Voi avete l'ordinamento giudiziario: ebbene nell'ordinamento giudiziario voi trovate più di cento disposizioni: nessuna è a pena di nullità.

Ebbene tutte le disposizioni, o almeno la maggior parte delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, che non sono prescritte a pena di nullità, fanno annullare una decisione, qualunque volta quelle prescrizioni non sieno state rigorosamente osservate.

E riflettete che nell'ordinamento giudiziario non solamente ci sono delle prescrizioni giurisdizionali, ma ci sono delle semplici prescrizioni di procedura, specialmente per ciò che riguarda il giudizio dei giurati.

Voi nell'articolo 3 avete detto che le sentenze si annullano per le sole forme, le quali sono prescritte a pena di nullità; io vi domando se avete inteso, senza altra intenzione, ripetere un articolo che si trova tanto nel codice di procedura civile, quanto nel codice di procedura penale, oppure avete inteso di restringere il campo alle nullità.

Io amerei che l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Commissione mi dicessero: Noi con questo articolo abbiamo voluto modificare l'ordine dei giudizi e restringere il numero delle nullità che si riscontrano nelle due procedure. — Se questa fosse l'intenzione del Guardasigilli e della Commissione, io potrei presentare qualche articolo aggiuntivo; ma se questo articolo non è che una vana ripetizione che non porta a nessuna conseguenza, che non modifica nulla, allora sarò contento di aver dato al Ministro ed alla Commissione l'occasione di chiarire il concetto dell'articolo in questione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Benchè io non avessi la fortuna di trovarmi presente quando l'egregio nostro Collega Conforti esordì il suo discorso, tuttavia dall'ultima parte di esso parmi di avere abbastanza compreso il senso delle sue osservazioni.

Egli richiama l'attenzione del Senato sopra una

delle materie più delicate ed astruse quale è quella delle nullità nei giudizi si civili che penali. Tutti coloro che sono un po' addentro nella materia giudiziale sanno quale sia stato il battergliare degli scrittori e degli interpreti, e quale la difficoltà dei Legislatori nel determinare quegli atti, che devono essere sottoposti a nullità per inosservanza delle formalità prescritte dalla legge.

Quando le legislazioni non erano codificate, prevalse generalmente il principio che distingueva le formalità essenziali dalle formalità non essenziali, le sostanziali dalle accidentali. Si riteneva quindi che dovessero produrre nullità quelle formalità che riguardavano l'essenza dei giudizi, non così le altre.

Così erano vizi capitali l'omettere la citazione delle parti, la incompetenza del giudice, il difetto di mandato, la mancanza in una sentenza degli elementi senza dei quali sentenza non vi sarebbe, e soprattutto nei giudizi penali si tenevano come essenziali e sostanziali tutte quelle formalità le quali riguardavano la difesa, la quale, ritenuta come cosa sacra, faceva sì che, ogni qualvolta fossero violati o menomati o trascurati i principii che ne regolavano i diritti, dessero luogo a nullità.

Ma quando s'introdusse il sistema della codificazione, una maggiore semplicità si ottenne in questa materia, e allora si riconobbe essere alquanto pericolosa questa classificazione delle formalità essenziali e non essenziali; perocchè si comprenderà facilmente come questa distinzione tra le formalità essenziali e le non essenziali, le sostanziali e le accidentali, desse facilmente luogo a molte diversità di giudizi — perchè nella pratica accadeva sovente che un giudice ritenesse per sostanziale una formalità, mentre un altro giudice non la ravvisava sostanziale, e perciò credeva che la sua inosservanza non potesse dar luogo a nullità.

Per ovviare a questo inconveniente, a queste difficoltà, a questa varietà di giudizi, parve opportuno l'adottare il sistema che distingue le formalità prescritte sotto pena di nullità, dalle formalità prescritte senza la pena di nullità.

Quelle che sono prescritte sotto pena di nullità, debbono essere rigorosamente osservate a pena che l'atto debba essere dichiarato nullo; le altre sono rimesse alla coscienza del giudice, e possono, quando vengano trascu-

rate, dar luogo a provvedimenti disciplinari; Però l'atto è bensì irregolare, ma valido.

Questo è il sistema che prevalse in Europa ed in tutti i Paesi dove la legislazione sopra i procedimenti civili e penali è stata ridotta a codice. Però non si può dire che questo principio sia stato sempre ed esattamente osservato dal nostro legislatore. Se questo è in tutto vero nella materia penale, non è sempre vero, o almeno non si presenta collo stesso grado di evidente chiarezza, nei procedimenti civili.

Quanto ai procedimenti penali, l'onorevole Conforti sa benissimo, come non si abbia nullità se non quando è sancita dalla legge: abbiamo l'articolo 849 del nostro codice di procedura penale, che in termini chiarissimi stabilisce questa norma; cioè che nessun atto abbia ad essere annullato, salvo che la legge stessa abbia colpito di nullità l'omissione o la violazione delle formalità prescritte dalla legge.

Quanto ai procedimenti civili, si tenne una via un pochino diversa. Noi abbiamo avuto in Italia diversi codici di procedura civile; quello che ci regge, si potrebbe per verità considerare come il terzo di tali codici, partendo da quello che nel 1859 è stato pubblicato nelle provincie subalpine: esso si potrebbe dire quasi il nipote di quello, perchè, secondo l'ordine storico di questi codici, si vede che, come quello del 1859 era una riforma del codice del 1859, così questo che ora ci regge, e che è del 1865, non è altro che una riforma del codice del 1859. Ora in questo codice sul processo civile, non troviamo più una disposizione la quale corrisponda perfettamente a quella dell'art. 849, che sta scritta nel codice di procedura penale; troviamo invece che in qualche modo si fa rivivere in questo codice la distinzione antica fra le formalità essenziali e le non essenziali.

Dico che sembra che si faccia rivivere quella distinzione, benchè io creda che non la si faccia rivivere nella stessa forma e cogli stessi effetti, e cercherò dimostrarlo al Senato.

L'art. 56 del Codice di Procedura Civile dice:

*Non può pronunziarsi la nullità di alcun atto di citazione, e di altro atto di procedura, se la nullità non sia dichiarata dalla legge; fin qui noi troviamo una disposizione che corrisponde a quella che è registrata nel Codice di Procedura Penale. Segue poi lo stesso articolo, e dice nel primo capoverso: « Possono tuttavia*

annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza. »

Qui abbiamo un principio molto più largo, il quale considera come tacitamente apposta la sanzione della nullità, quando la formalità omessa o violata, ha un carattere essenziale. Pertanto la legge che noi stiamo esaminando, avendo dovuto conformarsi naturalmente al sistema di Procedura Penale e Civile in vigore, ha richiamato nell'articolo in discussione, ed in quelli che abbiamo votato nella tornata di ieri, come in altri che verranno in discussione in appresso, ha richiamato, dico, la violazione e l'omissione delle forme che sono prescritte sotto pena di nullità.

Questo linguaggio, quanto al procedimento penale, avrà un'applicazione molto facile, per la ragione che io ho avuto già l'onore di esporre, in quanto che non si applicherà che a quelle formole che sono prescritte sotto pena di nullità.

Quanto al procedimento civile, avrà un'applicazione la quale esige che, pel criterio del giudice, oltre la nullità espressamente sancita dalla legge, si ritenga che esiste anche nullità tacitamente sancita, cioè sancita nel Codice di Procedura Civile all'art. 56, di cui ho dato lettura, per l'inosservanza di quelle forme che dal Giudice siano giudicate essenziali.

Io crederei pertanto che, ritenute queste spiegazioni, e fatta la distinzione cui accennava, le locuzioni che si trovano negli articoli di questa legge relativamente all'osservanza delle forme, possono stare bene ed abbastanza corrispondere all'intenzione dell'onorevole Conforti, quando si ritenga che, parlandosi di formalità prescritte sotto pena di nullità, si intendano anche quelle che sono essenziali nei giudizi civili, perchè esse hanno annessa la tacita sanzione di nullità. Forse se noi volessimo entrare in questa occasione a riprodurre altre distinzioni tra essenziali, e non essenziali, distinzioni che non si potrebbero in ogni caso applicare che nei giudizi civili, incontreremmo gravi difficoltà, tali da dar luogo a inconvenienti e questioni, che importa evitare, ed alle quali, sono persuaso che non vuole l'onorevole Conforti aprire la porta. Quindi io vorrei pregare l'onorevole Conforti a desistere dal fare altre osservazioni, e contentarsi delle spiegazioni, che, come interprete della Commissione, ho avuto l'onore di dare a lui ed al Senato.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Nella tornata precedente, prima di votare l'art. 4, io aveva fatto a me stesso la difficoltà ora sollevata dall'onorevole Conforti, e che io trovo assai ragionevole. Ma credetti di poter dare il mio voto con tranquilla coscienza, riflettendo che anche nel codice francese e nel nostro si trovano le stesse espressioni; però la giurisprudenza non ha mai dubitato e non dubita, che, oltre le nullità precisamente scritte nella legge, ve ne siano delle altre che, sebbene non scritte nella legge, pure derivano dall'essenza medesima delle cose, ed hanno lo stesso valore, se non anche maggiore, delle prime; mentre consistono nella violazione delle forme che sono *de substantia iudicii*, talchè lo stesso legislatore non potrebbe fare che non fossero tali, perocchè il legislatore non può cambiare l'essenza delle cose. Laonde, quando leggo nell'articolo: *le forme di procedura prescritte sotto pena di nullità*, intendo non solo delle forme a cui la legge ha materialmente annessa la pena di nullità, ma ancora di tutte le forme sostanziali di rito giudiziale, la cui omissione o violazione importa nullità *ipso jure*, ancorchè non espressa nella legge.

Tuttavia, a scanso di equivoci, credo non sarà inopportuno dichiarare esplicitamente che colle accennate espressioni non s'intende pregiudicato alle nullità sostanziali.

Ad ogni modo, questa nostra discussione medesima servirà alla giusta interpretazione della legge. In questo senso unicamente io l'ho votata, e mantengo il mio voto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ringrazio l'onorevole Presidente della Commissione per le dilucidazioni favoritemi: però confesso che quello che egli disse, non mi appagò compiutamente.

Egli, per ciò che riguarda la materia civile, dice che, quando si tratta di atti i quali manchino degli elementi che li costituiscono, naturalmente devono essere annullati; ma nella materia penale non è possibile annullare una sentenza, se non si sia caduti in una nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge.

Questo non corrisponderebbe in primo luogo all'articolo 849 del Codice di procedura penale.

L'articolo 849 parla delle forme le quali sono prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

Ma allora, io domando, tutte quante le dichiarazioni, e tutte quante le forme le quali sono stabilite nel Codice di procedura penale che cosa sono?

Sono vani consigli, vale a dire, che un Giudice istruttore potrà fare ciò che vuole; per esempio, si tratta di prova generica; questa prova generica la faccio del tutto contro alla legge, ma la parte avrà il diritto, nel termine di 5 giorni, di domandare la prescrizione di quegli atti, o di ricorrere alla Corte di Cassazione per la nullità. Ha questi diritti. Anzi io ricordo questa massima: che allora quando si tratta di una forma, quantunque questa forma non sia prescritta a pena di nullità, si dà il diritto di farla eseguire. E se per avventura il tribunale si rifiuta di eseguirla, questo costituisce un titolo di nullità.

Faccio osservare all'onorevole Presidente della Commissione, che nell'Ordinamento Giudiziario ci sono molte prescrizioni giurisdizionali, e molte prescrizioni di semplice forma. Ebbene, nessuna di quelle forme è stata prescritta a pena di nullità; e noi abbiamo annullato tutte quelle sentenze in cui non era stata seguita a capello l'ordinanza giudiziaria. Dico dunque che queste espressioni che si trovano nell'art. 5 sono espressioni o troppo anguste, o troppo ardue.

Ma io certamente credo che sarebbe stato miglior partito se non si fosse lasciato di esprimersi nelle forme essenziali del reato, perchè queste espressioni contenevano non solamente la forma che riguarda gli atti, ma eziandio tutte le forme prescritte a pena di nullità. In qualunque modo, quando mi si dice che questa maniera di esprimersi non arreca alcuna modificazione alla legge di procedura, che i giudizi, come sono stati istituiti, rimangono immutati nella forma, io mi contento di questa spiegazione, e mi astengo dal presentare un articolo aggiuntivo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani hanno già dato, a mio credere, risposta soddisfacente alle obiezioni del Senatore Conforti. Nonostante tollerò il Senato che io spieghi perchè

nel progetto di legge abbia sostituita la frase « forme prescritte sotto pena di nullità » alla frase « forme essenziali del rito » la quale trovavasi nell'antica legge organica napoletana del 1817. Il Senato vedrà che questa sostituzione di parole benchè non muti l'essenza delle cose, era però utile.

Comincio dal dichiarare che nella prima compilazione dell'articolo 4° io aveva adoperata precisamente la formola che piacerebbe all'onor. Senatore Conforti, cioè: « forme essenziali del rito. » Ma, studiando un po' meglio la questione, si avvertì a ragione che questa locuzione avrebbe create difficoltà grandissime nell'applicazione, quando si fosse messa a confronto con quella adoperata nei Codici attualmente in vigore.

Nel 1817 erasi usata nella legge organica napoletana la frase: « forme essenziali del rito » perchè allora non eravi ancora il Codice di procedura che fu pubblicato poi nel 1819. Era pertanto naturale che si adoperasse una formola più generale, onde comprendere tutte le formalità di cui il legislatore avrebbe poi tenuto conto nel Codice che stava elaborando per ciò che riguarda la clausola di nullità.

Ma l'espressione « forme essenziali del rito », lo ha già detto l'onorevole Vigliani, lo sanno tutti, ha fatto sorgere infinite questioni per definire quali forme debbano riguardarsi come essenziali e quali no, e la discrepanza delle opinioni si tradusse necessariamente in discrepanza di giurisprudenza, nel ritenere come essenziali o non essenziali le medesime forme della procedura.

Ora, quale fu il concetto che determinò la compilazione dell'articolo 4°? Quello di aver cura che la formola adoperata nell'art. 4° corrispondesse esattamente alle disposizioni tanto del Codice di Procedura Civile quanto del Codice di Procedura Penale.

L'onorevole Senatore Vigliani ha già osservato che la disposizione dell'articolo 56 del Codice di Procedura Civile, contiene la regola generale che non possa pronunciarsi la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di Procedura, se la nullità non è dichiarata dalla legge; che tuttavia possono annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza. Questa è infatti la regola generale; ma quando si viene a specificare le nullità per le quali si può portare ricorso per cassazione, l'articolo 517 dice:

« La sentenza pronunziata in grado di appello può essere impugnata col ricorso per Cassazione :

« 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente. »

Ora, cosa avverrebbe se si adoperasse un diverso linguaggio? Null'altro che creare una sorgente di nuove questioni. E però la locuzione dell'articolo 4° del progetto non fa che riprodurre quella del Codice di Procedura.

Si è ricordato poc'anzi l'articolo 849 del Codice di Procedura Penale, e l'onorevole Conforti ha osservato che le forme degli atti che precedono il termine di cinque giorni stabilito nell'articolo 457 per proporre le domande di nullità, non sono, meno poche, prescritte espressamente sotto pena di nullità; e ciò non pertanto nessuno dubita che la nullità può esistere anche quando il legislatore non l'abbia espressamente minacciata, sol che si faccia domanda della esecuzione di quella forma. Vedasi però come la legge si esprime a questo proposito :

« Art. 460. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto... e non ha luogo che nei seguenti casi :

» 1. Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte di Assise;

» 2. Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità. »

Dunque non è linguaggio nuovo, quello dell'art. 4; è il linguaggio usato già dalla legge. Vedasi del pari come si esprime la legge pei ricorsi successivi al giudizio definitivo.

« Art. 610. In caso di condanna dell'accusato se nella sentenza... vi sarà stata violazione od omissione di qualche formalità che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità, questa omissione, o violazione darà luogo all'annullamento... purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio.

» Lo stesso avrà luogo quando siasi o messo o ricusato di pronunziare sia sopra una domanda dell'accusato, sia sopra una requisitoria del pubblico ministero, diretta a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non sia testualmente annessa alle mancanze della formalità di cui si è domandata o richiesta la es-

cuzione; in questi casi però il ricorso non sarà ammesso se non quando ne sia stata fatta riserva. »

Vedete dunque, signori, che la formola adoperata nell'articolo corrisponde precisamente all'linguaggio adoperato dal legislatore sia nella materia civile che nella materia penale; perocchè con questa legge, meno pei casi diversamente regolati, non si vuol portare innovazione alle disposizioni vigenti.

Ma chiedeva l'onorevole Conforti: che cosa sarà per la violazione delle disposizioni della legge organica giudiziaria, le quali non sono prescritte a pena di nullità? Che cosa avverrà se p. e. la causa, invece di essere decisa da tre giudici, è decisa da due, invece che da dodici giurati, è decisa da dieci?

Ma l'on. Conforti è troppo esperto giureconsulto per non comprendere che in questi casi non si tratta più soltanto di forme; si tratta di giurisdizione; e tutte le violazioni delle regole di giurisdizione costituiscono nullità per se medesime e senz'uopo di espressa disposizione della legge, giacchè si risolvono in mancanza od in eccesso di potere. Un giuri non composto di dodici giurati non è giuri, un tribunale non composto di tre giudici non è tribunale. Ed è in questo senso che generalmente è ritenuto che le disposizioni della legge organica debbano essere osservate sotto pena di nullità, benchè questa non sia espressa.

Credo che queste dichiarazioni potranno convincere l'onorevole Conforti, che, essendosi adoperata la formola stessa della legislazione vigente, e non avendosi avuto in pensiero di portar innovazione, l'articolo sia stato bene votato.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io non mirava ad altro fine, se non ad avere delle spiegazioni le quali lasciassero le cose nello stato in cui si trovano. Debbo però dire al signor Ministro che non è vero che nell'ordinamento giudiziario si tratti sempre di cose giurisdizionali; nell'ordinamento ci sono anche le forme dei giudizi, ed esse non sono prescritte a pena di nullità, e ciò non pertanto fanno annullare le sentenze che ne difettano.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Mi limito solamente ad un'osservazione quanto alle materie civili. Io preveggo un dubbio, che presso noi, consiglieri di Cassazione, potrebbe nascere; imperocchè l'articolo 56 del Codice di Procedura Civile, nel capoverso dice: *possono tuttavia annullarsi gli atti che mancano degli elementi che ne costituiscono l'essenza*. Poi nell'articolo 5, che dovremo discutere, si leggono queste parole; che non formano materia di ricorso per Cassazione quelle cose nelle quali le decisioni sono confidate dalla legge alla coscienza ed al prudente arbitrio dei giudici.

Ora, mettendo in comparazione il detto articolo 56 con ciò che noi diremo nell'articolo 5, che non vi sia materia di ricorso per Cassazione. . . .

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'articolo non è ancora in discussione.

Senatore LARUSSA. . . ne nascerà certamente una contraddizione. Tizio, per esempio, ricorre perchè non siansi osservate le formalità essenziali per questi tali atti. Dall'avvocato della parte resistente si oppone che la legge lascia all'arbitrio del giudice il vedere se quel tale requisito sia o no essenziale, e se la Corte d'Appello abbia affermato o no avere tal carattere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Larussa a non anticipare la discussione dell'articolo seguente, ma a tenersi a quello di cui ora si discute.

Senatore LARUSSA. Permetta, signor Presidente. Parmi che qui vi sia una quistione di diritto, perlochè, onde allontanare questi probabili incidenti, conviene, a mio avviso, ripetere nell'articolo 4, almeno per le materie civili, quanto sta scritto nel capoverso dell'articolo 56 del codice.

In tal modo non ci sarà più dubbio di sorta.

Io dunque concludo che, non ostante le manifeste dichiarazioni degli onorevoli preopinanti, sia conveniente aggiungere, come diceva, all'articolo 4 il capoverso dell'articolo 56 del codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola,

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'onorevole Senatore Conforti ha detto che egli si asteneva dal fare qualunque proposta, quando gli fosse dichiarato, che non si intese per nulla di por-

tare modificazioni a ciò che leggesi nel Codice di procedura civile e penale in quanto alle materie di nullità. Ora, io credo che, senza legarci in interpretazioni le quali per verità non ci legherebbero molto, quando non fossero scritte nella legge, la domanda dell'onorevole Conforti ha il suo perfetto esaurimento nella terza parte di questa legge, imperocchè in questa terza parte il ministro ha proposto un titolo che ha per nome: *Modificazioni al Codice di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di Cassazione*.

Questo titolo fu dalla Commissione confermato coi voti suoi. Ne viene adunque che la cosa è chiara senza bisogno di interpretazione, che cioè tutti quegli articoli o parte di articoli del Codice di procedura civile e penale che non sono mutati in quest'ultima parte della presente legge, rimangono perfettamente intatti, tanto più che l'art. 3 e finale della legge medesima stabilisce così: « I precedenti articoli del Codice di procedura civile e penale, saranno stampati nelle edizioni ufficiali di detti codici in sostituzione di quelli che portano i numeri medesimi. »

Io spero che questa dichiarazione potrà appagare gli onorevoli Conforti e Larussa.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Le dichiarazioni dell'onorevole Relatore mi hanno viemaggiormente confermato che non si porta alcuna modificazione nei codici di procedura civile e penale. Non pertanto avevo ragione di domandare una spiegazione, perchè le contraddizioni nei giudicati non avvengono altrimenti se non perchè la legge non è abbastanza chiara, e qualcuno, soffermandosi a questo articolo, che parla di pene di nullità, potrebbe essere indotto in errore. Voi dovete considerare che questa legge è una specie di Statuto, e siccome vi si intersecano alcune disposizioni di leggi esistenti, possono naturalmente nascere delle dubbiezze. Ora, nell'art. 4 è detto: « Le nullità che derivano da omissione o violazione delle forme prescritte nell'interesse d'una delle parti, non possono essere opposte dall'altra; nè può opporre alcuna nullità di forme la parte che vi abbia dato causa, o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

Perciò io domando semplicemente: questa disposizione riguarda essa tanto i giudizi civili

quanto i penali? Se riguarda anche i giudizi penali, io incontro, una grave difficoltà, perchè allora, a cagion d'esempio, potrebbe un imputato od un difensore rinunciare ad una forma essenziale, potrebbe rinunciare alla pubblicità del giudizio....

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI... Se vi ha rinunciato, non è possibile, a me pare, che faccia sanare la nullità, perchè in un giudizio penale è da osservarsi l'ordine pubblico. Per conseguenza io vorrei una spiegazione, la quale mi chiarisse dell'intendimento dell'art. 4, e propriamente del capoverso: *Le nullità, ecc.*

Lo ripeto, desidero queste spiegazioni. Se poi non mi soddisfacessero, mi riserberei di proporre un'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa, che l'ha chiesta prima.

Senatore LARUSSA. Mi prendo la libertà di chiedere la parola in quantochè, come ho inteso, l'onorevole Collega Relatore, rispondendo alle mie osservazioni, diceva che quando si faranno le nuove edizioni del Codice di Procedura civile sarà tolto il capoverso...

(Voce dal Banco della Commissione:) Non sarà tolto nulla!

Senatore LARUSSA. Allora mi scusino, non avevo bene inteso le parole dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Conforti, essertissimo giureconsulto, conosce pur troppo che nei giudizi civili e nei giudizi penali sonovi delle nullità assolute, che non possono essere sanate con l'accettazione espressa o tacita delle parti; ond'è che l'articolo in discussione, dichiarando di non ammettersi ricorso per Cassazione contro quelle sentenze che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente, non ha inteso al certo di pregiudicare le disposizioni del codice di procedura penale relative a quelle nullità di ordine pubblico che si possono sempre ed anche di ufficio elevare in Corte di Cassazione. Per fermo le nullità sono *assolute* o *relative*. Le nullità *relative* sono quelle che non possono essere esposte se non da coloro in favore dei quali sono pronunciate; e poichè questa nullità non è reputata interessare che colui in cui favore è pronunciata, è meno una nullità che una facoltà dal legislatore accordata a certe persone per fare annul-

lare un atto. Bene adunque si è disposto col l'articolo 4 di già votato, che queste nullità relative non si possono opporre dall'altra parte, e per la stessa ragione dispone l'articolo in discussione, che le sentenze accettate dal ricorrente non possono essere impugnate dopo l'accettazione della parte, stante che essa con l'accettazione ha rinunciato al mezzo di nullità che le veniva dalla legge.

In quanto alle nullità assolute, non si può rinvocare in dubbio che la causa di queste nullità può essere l'interesse pubblico, o l'interesse dei privati. La nullità è reputata fatta per rapporto all'interesse pubblico, quando il primo e principale oggetto della proibizione della legge è il bene della società, la conservazione delle cose e dei diritti appartenenti al pubblico; ed in questa classe rientrano quasi tutte le nullità pronunziate dalle leggi di procedura penale, nelle quali materie il grande oggetto del legislatore è l'interesse pubblico. Ora, il dubbio elevato dall'onorevole Conforti si presenta nel rapporto dell'accettazione espressa o tacita da parte del Ministero Pubblico nei giudizi penali, sostenendo che non si può disporre dal Pubblico Ministero colla tacita o espressa accettazione del diritto d'impugnare una sentenza in materia penale. Ben grave al certo è stata questa questione sollevata più volte innanzi alle Corti di Cassazione; ma appunto per dirimere questa questione si è scritto l'articolo in disamina; perciocchè se il Pubblico Ministero dovesse necessariamente per disposizione della legge produrre il ricorso, frustranea sarebbe un'accettazione espressa o tacita, perocchè non si potrebbe rinunciare a ciò di cui non si può disporre. Ma se è nella facoltà del Pubblico Ministero d'impugnare di ricorso una sentenza con un rimedio straordinario, qual ragione vi sarebbe a non rispettare l'accettazione della sentenza medesima? Arroge che quando si tratta di appello, l'esecuzione volontaria, o acquiescenza data dal Procuratore del Re alla sentenza, non toglie al Procuratore Generale il diritto al gravame, e ciò prova che l'azione pubblica è bastantemente tutelata. Ma quando si tratta di un rimedio straordinario, non evvi alcuna ragione da far disdire dallo stesso Procuratore Generale quello che ha precedentemente voluto.

Se dunque l'acquiescenza del Procuratore Generale ad una sentenza è nei suoi poteri, si

potrebbe dire che in questo atto vi sarebbe una nullità assoluta e non valevole ad impedire il gravame straordinario.

A nome della Commissione adunque pregherei l'on. Conforti di ritirare il suo emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Quello che voglio dire è che questa seconda parte dell'articolo 4, se male non mi appongo, si trova nel codice di procedura civile....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Precisamente, è l'articolo 57.

Senatore CONFORTI. Ora a me sembra che questo articolo stesse bene nel Codice di procedura civile, e che qui stia male assai, per la ragione che, in fatto di procedura civile, si può tutto rimettere alla volontà delle parti, le quali possono a loro grado fare quelle transazioni che meglio loro convengano; ma in procedura penale, questo non regge, e non ha ne può aver luogo; direi dunque...

PRESIDENTE. Permetta, Ella non può parlare sopra l'articolo, perchè è votato: può per altro, se crede, proporre un'aggiunta.

Senatore CONFORTI. Io propongo dunque l'aggiunta seguente:

« L'omissione o violazione delle formalità stabilite dalla legge nell'interesse di una delle parti, non può essere opposta dall'altra. La parte non può opporre la nullità di forma quando essa, o chi agisce per essa, vi abbia dato causa, o quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

E questo non è altro che l'articolo 57 del Codice di procedura civile.

(Voci dal Banco della Commissione.) Ma l'articolo è già stato votato!

Senatore CONFORTI. È per questo che io propongo un'aggiunta, o almeno mi si diano schiarimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Conforti considererà nuovamente l'articolo, vedrà che il suo concetto è già nell'art. 57 del codice di procedura civile, e vuolsi ora farne una regola comune sì ai giudizi civili, come ai penali, per quanto però la differenza delle due materie lo consenta.

La distinzione delle diverse specie di nullità l'ha già indicata benissimo l'onorevole Miraglia, ed è nella ragione generale che le nullità che derivino da omissione o violazione di forme prescritte dalla legge nell'interesse di una delle parti, non possano essere opposte dall'altra, e che la parte non possa opporre la nullità di forma, quando essa, o chi agisca per essa, vi abbia dato causa, o quando, potendolo, vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

Nel codice di procedura civile vi sono parecchie nullità di questa specie. Ve ne sono pure alcune nel codice di procedura penale, comunque più rare, perocchè le forme di questi giudizi sono più d'interesse pubblico. Egli è evidente che queste forme comprendono non pure l'interesse di ambedue le parti, il Pubblico Ministero e l'accusato, ma dell'intera società, se posso così esprimermi, e la loro violazione può essere dall'uno e dall'altro invocata siccome motivo di nullità.

Vi sono non pertanto anche in questi giudizi delle forme che concernono l'interesse più speciale di una delle parti, e per queste in verità parmi che si possa stare all'art. 56 del codice di procedura civile. Tutto sta a distinguere la natura di queste forme, lo scopo ed il fine delle medesime.

Io ho veduto, per esempio, un giudizio nel quale un accusato domandò ed insistette perchè si ascoltasse un testimone, che non era stato citato; il Presidente aderì alla domanda; e intanto lo stesso accusato ne fece un motivo di annullamento, dicendo che erasi ascoltato un testimone non compreso nella lista. Ora, non mi pare che sia lealtà il chiedere una cosa per poi ricorrere e fare annullare il giudicato appunto per il motivo che fu concessa.

Casi di tal fatta se ne possono verificar molti; così in un giudizio erasi fatto ascoltare fuori della Corte un testimone a difesa. Il difensore dell'accusato non fu avvertito che poteva esser presente all'audizione del testimone: ma la deposizione riuscì favorevole all'accusato, il quale ne domandò lettura nella pubblica discussione. Ebbene; ad onta di ciò, nel ricorso per Cassazione, si addusse a motivo di nullità la lettura di quella dichiarazione, perchè il difensore non era stato avvertito che poteva essere presente a l'audizione del testimone!

Parmi giusto adunque che la parte il cui diritto ed il cui interesse non è stato ferito in

alcun modo dalla nullità commessa, o che ha dato essa stessa cagione alla nullità, non possa servirsene per fare annullare il giudicato. Ed è per evitare quest'inconveniente che fu scritto quest'articolo, il quale, nel senso indicato, a me sembra di grandissima ragione e convenienza.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Rel.* Io voleva semplicemente aggiungere che le cose esposte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli hanno la loro piena conferma nell'articolo 640 del Codice di procedura penale, che è uno degli articoli che resterà intatto ed incolume.

Quest'articolo appunto termina la sua prima parte con queste parole: « Quest'omissione e violazione darà luogo, sull'istanza della parte condannata o del pubblico Ministero, all'annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo, purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio. » Ecco adunque evidente che il Codice di procedura penale contempla le nullità che sono e possono essere sanate dal silenzio, e che colle dichiarazioni fatte nell'articolo di questa legge di cui parliamo, nulla si intese di innovare a ciò che dallo stesso Codice di Procedura Penale è sancito.

Senatore **CONFORTI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI**. Io ammetto benissimo quello che dice l'onorevole Relatore, che cioè ci sono delle nullità che si sanano col silenzio, e di quelle che sono insanabili perchè d'ordine pubblico; ma allora io domando: quest'articolo in materia penale quale significazione ha?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. L'ho indicato poco fa, lo *status quo* debitamente spiegato.

**PRESIDENTE**. Se l'onorevole Conforti intende fare la sua aggiunta, lo prego di formularla.

Senatore **CONFORTI**. Dopo le spiegazioni che mi furono date, ed avendo inteso che le cose rimangono nello *status quo*, non insisto più.

**PRESIDENTE**. Leggo dunque l'art. 5.

« Gli errori di fatto non danno luogo a ricorso per cassazione; ma a domanda di revocazione o di revisione nei casi e nelle forme stabilite dalla legge. Sono del pari estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie che concernono valutazione di fatti, estimazione di prove, o interpretazione di atti, e tutte le decisioni confidate dalla legge alla

coscienza od al prudente arbitrio dei giudici.

» Sono però soggette ad annullamento per falsa applicazione di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito, dopo di avere stabilite le condizioni di un fatto o le clausole di un atto, diano loro una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge.»

La parola è al Senatore Ferraris.

Senatore **FERRARIS**. Con molta opportunità, nel chiudersi della seduta di ieri, l'onorevole Senatore Edoardo Castelli eccitava una spiegazione dall'onorevole Signor Ministro, se con la votazione che si stava per fare sull'articolo 5° e che quindi si estese anche all'articolo 4°, nella quale votazione si comprendeva la formola della omissione o violazione della solennità di rito, se con la votazione, l'ammissione, la deliberazione di questa formola si trovasse esclusa quella estensione del rimedio della revocazione, di cui si era già da altri tenuto parola.

L'onorevole Ministro dichiarava che, siccome si trattava unicamente di comprendere nei mezzi di Cassazione l'omissione o violazione delle forme, che si fosse commessa nelle *sentenze di ultima istanza*, e siccome non potevano di *ultima istanza* ritenersi le sentenze per le quali fosse ancora possibile il rimedio della revocazione, la questione rimaneva intatta.

Questa è la spiegazione data dall'onorevole Ministro, e questa spiegazione io ricordo perchè nel trattare dell'articolo 5° è opportuno fin d'ora il rammentare che qui comincia effettivamente a segnarsi la distinzione tra errori di diritto ed errori di fatto, e così i caratteri che distinguono il ricorso in Cassazione per errore di diritto da quelli che potrebbero avere a base errori che siano o si pretendano essere errori di fatto.

Altra volta, nella discussione generale, ho cercato di dimostrare, e riassumo quello che ho dichiarato, e qui ripeto essere il mio concetto fondamentale, cioè che se la Cassazione deve stare nei limiti delle proprie attribuzioni, e aggiungo, se deve essere possibile, vuolsi mantenere rigorosamente limitata alle questioni di diritto.

Stabilita ed ammessa questa prima proposizione, ne viene un'altra, quasi di necessaria conseguenza, quella pure ricordata dall'onorevole Castelli e da me fatta nella discussione generale e dimostrata, che cioè, limitata al puro diritto, la missione della Corte di Cassazione,

forse la giustizia non permettesse che in tutti i pronunziati nei quali fosse incorso quello che si può dire (lo accenno in genere) errore di fatto, non fosse più ammissibile alcun rimedio all'infuori di quello limitatissimo, che sta indicato al numero 4 dell'articolo 491 del Codice di procedura civile.

Mi compiacqui nell'udire confermato dall'onorevole Castelli che quando in si fatto ristretto limite si conservasse ancora il rimedio di revocazione per errore di fatto, se ne potesse talvolta trovare offesa l'amministrazione perfetta, o almeno meno imperfetta, di quella che noi diciamo giustizia.

Mentre adunque debbo fare, anzi ripetere, la riserva di colorire intieramente il mio disegno allorchè si tratterà dell'articolo 491, volendo limitata la competenza della Corte di Cassazione al puro diritto (spiegherò che cosa intendo per puro e mero diritto), debbo fin d'ora premettere che io proporrei, e suppongo fin d'ora che sia necessariamente ampliato, il rimedio di revocazione, in modo però che non trascenda in un secondo appello e non ne emerga una confusione, altrettanto esiziale all'amministrazione della giustizia, quanto sia l'attual sistema. E comunque io debba restringere il mio discorso all'articolo 5 del progetto, fino alla riserva relativa all'articolo 491 dell'*Appendice*, debbo aggiungere pure l'altro riserva di un altro espediente, che per me, sebbene forse di ordine secondario, diviene sostanzialissimo ed è quella della sospensione o no dell'esecuzione delle sentenze impugnate, di cui si fa parola nell'articolo 15 del progetto.

Sto dunque rigorosamente alle materie dell'art. 5, ma colle due riserve, direi quasi, di due presupposti, che mi sono stati necessari e che mi è bastato per ora di indicare.

Io temo che l'articolo 5, quale si trova concepito, sebbene già con un indirizzo che si avvicina a quello da me desiderato, non serva allo scopo cui mira.

Ma per spiegarvi le mie idee è necessario premettere qualche osservazione sui dati statistici che ci sono somministrati dagli *Allegati* che l'onorevole Ministro con altrettanta lealtà e diligenza annetteva al suo progetto di legge.

A pag. 128: *Affari civili e commerciali della Corte di Cassazione negli anni 1869 e 1870*, trovo che di affari civili ve ne furono 1960; cioè 1786 civili proponenti dritto, 173 commerciali,

1 di conflitto. Totale 1960. Sebbene vada a tutto l'anno 1870, credo non andare errato ritenendo che non vi si possa trovar compreso alcuno dei ricorsi che in siffatta materia si potessero indirizzare alle Corti di Cassazione per le cause che furono decise dai Tribunali delle provincie già pontificie, e siccome queste provincie stanno nella proporzione di poco oltre il 20% al totale della popolazione italiana, credo di stare anche nella verità, ed anzi in una approssimazione molto tenue, portando almeno a 40 i ricorsi che si avrebbe potuto introdurre, qualora quelle provincie fossero già state annesse al Regno negli anni 1869-1870. Così avremo una cifra tonda di 2000 ricorsi in materia civile.

Sebbene la mia dimostrazione versi specialmente sulla materia civile, permettetemi che io vi faccia un'indicazione sommaria per gli affari penali, di cui è tuttavia necessario il tener conto.

Negli anni 1869-1870 si presentarono ricorsi tra materie criminali, propriamente dette, correzionali, contravvenzionali e di guardia nazionale, nel numero enorme di 8574. Aggiungendo collo stesso ragguaglio quelli che sarebbero stati presentati dalle provincie già pontificie, e credo di non andar troppo lungi dal vero, aggiungendovene altri 256, avremo così un totale di 8830 ricorsi in materia penale, presentati alle 4 Corti di Cassazione.

Ora, vediamo quante cause si sono spedite in materia civile, e quante in materia criminale dalle 4 Cassazioni.

La media dei due anni delle 4 Corti di Cassazione in materia civile è di 1056 sentenze. Fra le quattro Corti corrono differenze notevolissime; mentre la Corte di Napoli sta tra le 418 e le 420, la Corte di Torino tra le 406 e le 401, le due altre stanno a cifre più limitate, Palermo tra 131 e 115, Firenze tra 74 e 111, naturalmente per minor ambito di giurisdizione, in confronto a quello delle due prime.

Comunque, non andiamo ora cercando né spingendo le nostre ricerche statistiche oltre il bisogno: ci basti il sapere che 4 Corti spedirono 1056 ricorsi in materia civile. In materia penale se ne spedì un numero veramente enorme e quasi incredibile, se non si vedesse dalle tavole che ci sono rassegnate (pag. 132), le quali dobbiamo tenere per autentiche, di 8,221 ricorsi in media annua, ripartiti: Napoli tra i 5126 e i 6594, Torino tra i 1030 e i 1049,

Palermo tra i 951 e i 957, Firenze tra i 361 e i 375.

Fissati questi elementi del passato, applichiamoli a quelli che si propongono; fra le proposte havvi quella di un congegno affatto speciale, quale risulta dall'articolo 10; congegno che io accenno, ed anzi ritengo per dimostrazione, sebbene, lo dico fino da ora, non sia quello che possa da me esser passato senza sottoporvi, come mi riservo, i miei dubbi in contrario.

Ma prima ricerchiamo quante sieno state le udienze tenute da queste 4 Corti di Cassazione, e ciò per vedere in qual modo, per ragion di tempo, si possa dare sfogo ai ricorsi che vengono presentati.

Le Corti tengono tre udienze per ciascuna settimana; ma siccome bisogna sottrarre i 90 giorni che sono consacrati alle vacanze, così 52 settimane, che compongono l'anno solare, si riducono a 39. Delle 13 settimane, che corrispondono alle vacanze, ripartitosi il servizio per metà, tra civile e penale, ne aggiungo la metà, ed ho 45 settimane che, in ragione di tre udienze settimanali, ci danno 9 mesi che, con le 13 settimane che sono assegnate alle ferie, fanno 42 settimane. Ora facendo questo conto mi è venuto 135 udienze annuali: prendendo la media delle sentenze pronunziate dalle due Corti che ne spedirono di più, si hanno tre cause per ciascheduna udienza.

E faccio un appello agli egregi nostri Colleghi che siedono in quei supremi collegi, di contraddirmi se, parlo ora delle materie civili, non sia quello di tre cause o sentenze per ciascheduna udienza il numero massimo; ed anzi, non mi sarà contraddetto, che in questo numero di tre si comprendano molte di quelle sentenze che figurano nelle statistiche, ma che, versando sopra punti pregiudiziali o di semplice rito, non richieggono nè tempo, nè studio soverchio.

È adunque in ogni modo dimostrato che le quattro Corti di Cassazione, in media, non possono spedire più di tre cause civili per udienza. Facendo gli stessi computi per le materie criminali, avremmo tale un numero che effettivamente riesce per me una meraviglia come si sia potuto dare sbrigo a cotanta mole, perciocchè, dividendo le 137 udienze per le 8321, avremo circa 32 cause o affari spediti per udienza, ed avremo in media tra le quattro

Corti un numero che risulta in modo anco più meraviglioso, ove si rifletta alla media annua della Corte di Napoli, che è di 6562: sono dunque tanto più costretto a non inoltrarmi di più, mancandomi ogni elemento di spiegazione ragionata e sto per dire naturale.

Ora, vediamo qual è il sistema adottato dall'onorevole Ministro, a cui egli appoggia probabilmente la possibilità dello sbrigo di tutti questi ricorsi, ed a cui aderi la onorevole Commissione. Si propone nell'articolo 10 che la Corte di Cassazione tenga udienza tutti i giorni, meno i feriat.

Non vi dispiaccia che discenda a questi particolari perchè, se vogliamo fare opera praticamente possibile, se vogliamo fare un parto vitale, è necessario che lo facciamo in tale guisa che possa sollevarsi e camminar colle sue gambe, se pur vogliamo che raggiunga la mèta.

Ora piaccia al signor Ministro seguirmi nei miei computi: sono 365 i giorni dell'anno; ma sono 52 le domeniche, e fatta una media, si possono le altre feste calcolare a 13 in ciascun anno; per cui la cifra tonda, dedotti 65 giorni dai 365, resta di 300 giorni. Ma abbiamo anche le ferie ordinarie che sono di 90 giorni. Considerando...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Ferraris di avvertire che questo riguarda l'art. 10.

Senatore FERRARIS. Domando senza, vedrà che riguarda l'art. 5, che io voglio restringere al puro diritto, e vedrà l'onorevole Presidente, se mi mantiene la parola, e l'Assemblea, se mi continua la sua attenzione, che io sto precisamente nell'argomento, perchè voglio dimostrare che, se non resechiamo tutto quello che è di mero fatto, rendiamo assolutamente impossibile la Cassazione, e per aprirmi la via a questa dimostrazione, è appunto necessario cominciare dalla parte pratica. Le cifre sono poco dilettevoli, ne convengo, ma sono fatti ai quali (giacchè parliamo di fatto e di diritto), è necessario che il legislatore cominci pel primo a conformare le sue previsioni, come i giudici, se vogliono amministrare bene la giustizia, debbono anzitutto ben considerare il fatto a cui si deve la norma della legge applicare.

Profitto però dell'osservazione dell'onorevole nostro Presidente per raccorciare, per quanto sia possibile, tutti questi particolari. Dunque

supponendo che dei 90 giorni delle ferie annuali (art. 94, Regolamento generale giudiziario, 14 dicembre 1865) difalcondone solo la metà all'incirca, mettasi 50 giorni, ci rimangono nell'anno 250 giorni, non feriat, e così mettasi 250 udienze all'anno.

Temo che sarà difficilmente raggiunta la vostra previsione. Voler sperare che magistrati già provetti, che hanno dovuto spendere gran parte della loro vita e consumare gran parte della loro salute negli studi gravissimi e soprattutto nella faticosa occupazione delle udienze, possano consacrarvi nientemeno che quasi tre sopra quattro giorni. Io temo non vi sia costituzione che nell'età richiesta pei Consiglieri della Corte di Cassazione, vi possa bastare. Comunque, abbiamo 250 udienze le quali, applicate a 2000 cause, ci danno nientemeno che otto cause per ciascheduna udienza, cosa che ora sappiamo esser assolutamente impossibile.

Tuttavia, ecco qui dove entro nelle avvertenze opportunissime, che si facevano dall'onorevole Poggi e da altri Senatori, della speranza cioè che, anche col congegno dell'attuale legge, senza toccare la sua sostanza, vengano dimolto scemati i ricorsi.

Se non mi facessi carico di questa diminuzione, riescirebbe imperfetta, e forse si ritorcerebbe contro il mio assunto medesimo, la dimostrazione che sto per intraprendere.

Io dunque suppongo addirittura che le limitazioni che ci sono proposte, abbiano a produrre nientemeno che la riduzione di un quarto dei ricorsi, giacchè l'aumento delle spese, a cui si troveranno assoggettati i ricorrenti, la minor vivacità che vi potrà essere nello insorgere e nella passione della parte soccombente, e mettasi anche del suo patrocinatore, nel rivolgersi alla Corte, quando questa non sia più così vicina ed al litigante ed al patrocinatore; ed in fine altre cause possono produrre una limitazione che, quantunque io non abbia dati precisi, credo non potrà superare il 25 0,0, e così ridurre del quarto i ricorsi.

Avremo dunque almeno 1500 ricorsi in materia civile. Questi 1500 ricorsi, supponendo pure debbano subire un'altra diminuzione per mezzo del congegno della Sezione dei ricorsi, e Voi vedete che io abondo nel sistema del progetto che stiamo discutendo, giacchè ammetto la sezione dei ricorsi, ammetto che questa porti una gran diminuzione, e voglio anzi supporre che

questa riduzione sia anch'essa nientemeno che del quarto..... (*segni, che paiono negativi, del Senatore Poggi*)..... Di più? Quando si tenga conto della riduzione che ho già prima computata del quarto sul totale, vedrà l'onorevole Senatore Poggi come non possa essere di più.

Quando si trovi o si verifici scemato quel numero di ricorsi od imprudenti o precipitosi, per cui si è fatta la riduzione, del quarto, si troverà di molto scemata l'applicazione e l'efficacia di quei rimedi, che più prestamente ci somministrerebbe la sezione dei ricorsi.

Ciò non pertanto voglio ancora supporre che la depulsione operata dalla sezione dei ricorsi sia anch'essa del quarto sui 1500, e così di 375.

Ma facciamoci un po' un'idea pratica: sa il Senato quale sarebbe il compito di questa sezione dei ricorsi? Ad esaminare, nientemeno che 1500 ricorsi, che si suppongono presentati in ogni anno, se vuole stare al corrente, il che vuol dire, nelle 250 udienze dovrebbe dar evasione a sei ricorsi per ogni udienza. E nell'ipotesi già fatta, che sopra questi sei ricorsi ne sia respinto un quarto, vi sarebbero 375 sentenze di rigetto che dovrebbero motivarsi. La sezione dei ricorsi dovrebbe intanto, per 1500 ricorsi, udire l'esposizione del relatore, udire l'avvocato del ricorrente, udire il pubblico Ministero e ripetete queste quattro operazioni per sei, avrete ventiquattro volte ripetuti questi atti in ogni udienza; non vi è sezione dei ricorsi che possa bastare a tanto carico. Dunque esaurire gli atti di udienza, deliberare per 1500 ricorsi, ammetterne 1125 a discussione contraddittoria su semplice decreto, motivare il rigetto per 375, tutto questo viene a formare un compito, che io auguro all'Italia possa trovare magistrati così saldamente costituiti da potervi reggere. Ora, alla sezione civile, cui la sezione dei ricorsi ha mandato 1125 ricorsi, se abbiamo 250 udienze per ogni anno, e se non più di tre ricorsi si possono spedire per ogni udienza, avremo 750 ricorsi spediti; quindi su 1125 ricorsi avremo un arretrato annuale di 375 ricorsi; vedete dunque che se voi non mutate l'attuale sistema, per cui la Cassazione va errando, ed invade il campo riservato ai giudizi di merito; se non limitate rigorosamente al puro diritto il compito della Cassazione, voi siete già certi di dare alla magistratura, che state per creare, un compito impossibile, di correr pericolo di ri-

durre a massima, a stato ordinario il diniego di giustizia, e che quindi vedreste risorgere più vive che mai quelle lagnanze di cui voi a giusta ragione non avete potuto tener conto nella votazione di ieri, e così dovrete tollerare vi si venisse a dire; essere inutile e pericoloso il proseguire una perfezione, una uniformità ideale, collo istituire un'alta Magistratura la quale mantenga l'integrità della legge, l'uniformità della giurisprudenza, se quella magistratura inutilmente invocata fosse nell'impossibilità di rispondere.

Dunque vi è un'assoluta necessità (ripeto, verrò forse a noia di chi m'ascolta) di ridurre la Cassazione al puro e vero diritto. — E quali sono le questioni, i mezzi che bisogna scartare perchè la Cassazione non esca dalla sua missione di giudicare del diritto? Sono quelle che con parola, la quale oramai ha un significato, una determinazione intesa da tutti, son dette di *travisamento*.

Gli è col mezzo e col colore e sotto il pretesto del *travisamento* or degli atti, or delle prove, or dei documenti, che si vanno proponendo a le Corti regolatrici ricorsi fondati sopra mezzi che, comunque possano avere una qualche attinenza col diritto, mentre si abusa ad ogni piè sospinto dell'assioma, o regola *ex facto jus oritur*, ne la sostanza non sono che appelli larvati o mezzi di censura del giudizio di merito, invano esperiti, talvolta sotto altra forma, sotto altro aspetto tentati. Ma volete Voi provvedere a la razionale, sebbene regressiva, uniformità di giurisprudenza, e tutelare l'integrità della legge? In allora mantenete tutti in questo che è già amplissimo campo, impedito rigorosamente, inesorabilmente che se ne travalichino i confini.

Però non dimentichiamo le molto savie e prudenti osservazioni fatte da alcuni dei nostri Colleghi che combattevano il principio della Cassazione unica. Essi vi dicevano e vi rappresentavano non convenire, essere ingiusto il sacrificare l'interesse individuale a quello che essi chiamavano interesse sociale; non potersi sacrificare la giustizia distribuita a ciascun cittadino a quella astrazione, che non si intendesse e non si potesse raggiungere con l'unità di giurisprudenza. Ebbene, io temo, che ritornerebbero a rivivere le loro ragioni, se voi permetterete colla formola che sta nell'articolo 5, ora in discussione, che la Cassazione

potesse entrare, anche per ind'retto, nel fatto, e non provvedesse efficacemente al diritto.

Il *fatto*, cui si mirava e si deve mirare, non è quello contemplato, da un solo dei lati, talvolta artificiale; è quello che discutendosi in sede appropriata, permette al giudice di riparare i possibili errori; e vi ho già indicato che a mio avviso vi è modo di soddisfarvi; ma di questo ragioneremo nell'articolo 494. Però, non facendo la separazione franca e precisa, se nella sede del diritto noi apriamo un varco ad una discussione di fatto incompleta ed artificiale, quegli oppositori, che si fondano su principii santissimi e che nessuno di noi può riecusare, potrebbero appuntarci di non essere sempre perfettamente coerenti a noi medesimi, e di aver radicata e stabilita una contraddizione nella nostra stessa legge.

Ora mi sono, per quanto potevo, e restringendomi a questo punto di vista, aperta la via ad esaminare l'articolo 5 quale viene proposto.

Già l'onorevole Senatore Conforti vi faceva notare, e l'avvertenza è pur consegnata nella stessa Relazione della Commissione, che qualora (e non mi attento di sedere a scernere in materia così importante e difficile) volessimo stare propriamente ai severi e giusti insegnamenti della legislazione, questo nostro progetto non vi si potrebbe dire conformato. Vi sono di chiarazioni piuttosto speculative che pratiche; di teoria, anzichè precettive; non è la legge che parla col suo precetto imperativo e proibitivo, ma è il legislatore che, mentre formula il precetto, sembra studioso di persuadere e d'indirizzare, quasi di guidare per mano coloro che debbono applicare la legge, renderne ragione a coloro che vi debbono essere soggetti.

Ma rifare quello che si è fatto, mettere innanzi delle formule che sono difficilissime a trovare, soprattutto da chi non può avere nessuna autorità da controbilanciare quella dell'onorevole Ministro e degli onorevoli nostri Colleghi che compongono la Commissione, sarebbe stata opera vana o imprudente o tomeraria.

Tuttavia, se per gli articoli dal 1° al 4° noi abbiamo potuto sanzionare anche le vedute della Commissione, questo articolo 5° non mi sembra rispondere nè convenire al linguaggio della legge, e che vi siano anzi dizioni, che si pretendono, ed a taluno potranno apparire chiare, ma che, gettate in balia delle disputazioni, sa-

ranno fomite e sorgente d'interminabili discussioni, di dubbi, di incertezze.

Comincio dal leggere nella prima parte dell'articolo:

« Gli errori di fatto non danno luogo a ricorso per Cassazione. »

Ma, qui si tratta di determinare il compito dei giudici del dritto, di determinare i caratteri, ed i confini, e questo si raggiunge con precetti diritti e positivi, e non per formule indirette ed esclusive o negative; si soggiunge ancora: « ma a domanda di revocazione o di revisione nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; » Qui parliamo di Cassazione, non di revisione o revocazione; il contrapposto tra i due rimedii potrà talvolta essere un criterio, non è il mezzo, la formula adatta a caratterizzare la Cassazione: la legge poi regolerà a suo tempo la revocazione o la revisione.

Ma si dirà; questo potrà essere più o meno ben detto e formulato: è questione di gusto, di filologia; ed è questione di sostanza?

A me pare sia proprio questione di sostanza; negli articoli precedenti si contengono quasi indicazioni o dichiarazioni staccate; non vi è quel getto preciso, con cui s'è definito il compito della Corte Suprema: si accenna lo scopo finale dell'istituzione (art. 2), la sua potestà di annullare (art. 3), le regole speciali per inammissibilità di reclami per certe nullità (art. 4); non ancora quella formula positiva, larga con cui si pianta fin da principio la base di quello che si vuole stabilire.

Debbo confessare un peccato di superbia, tengo qui la mia proposta d'emendamento. Certo questo sarà più che lontano dall'essere bene visto e bene accetto al Ministro ed alla Commissione; non pretendo che la mia formula sia la migliore, anzi nemmeno accettabile, tuttavia ho voluto prevenirvene dacchè ho osato dirvi che questa prima parte dell'art. 5 non mi pare formula né legislativa in genere, né adatta alla materia in specie.

Vediamo ora la seconda parte dell'articolo.

« Sono *del juri* estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione, ecc. »

Nella legge veramente gli avverbi, le transizioni, se non assolutamente necessarie, sono superfluità; e qui esercitiamo ufficio e potestà di legislatori; abbiamo a determinare noi ciò che costituisce il carattere della Cassazione: facciamo o arditamente, non procediamo per

mezzo d'argomenti indiretti. Checchè ne sia di questa operazione, vi piaccia la formola: « Sono estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie, ecc. »: è quella che conviene e suolsi adottare per le dichiarazioni di competenza.

Sia pure che qui, in certo modo, si vorrebbero escludere dalla competenza della Cassazione, ma ciò viene per indiretto; quello che si deve statuire qui, non è la competenza, ma il carattere della istituzione.

Procediamo: « valutazione di fatti, estimazione di prove o interpretazione d'atti, ecc. »

Io mi sono fatto a ricercare qu'è fosse la differenza fra *valutazione* ed *estimazione*, e forse la dizione fu così studiata per evitare la parola *apprezzamento*, sospetta di origine francese. Ma, anzitutto, abbiamo adottato la *Cassazione* e la *falsa applicazione*, e quando si incomincia a prendere in prestito, è meglio pigliare il complesso, altrimenti sviammo la effigie che vogliamo riprodurre: non dico che s'è bene o sia male, ma in fine, volere o non volere, bisogna confessare che abbiamo voluto effigiare un'istituzione, di cui è pericoloso omettere taluno dei caratteri distintivi. Ciò di cui non mi sono potuto fare un'idea precisa è quella *valutazione* dei fatti: sarebbe, per quanto io avviso, *determinazione degli aggiunti del fatto*. Supposto già nella sua essenza principale indicata, o fuori di controversia, i fatti si *qualificano*, si *determinano*, non si *valutano*; tutto questo però vi dimostra che se noi usciamo dai limiti precisi del precetto imperativo della legge, corriamo pericolo di fare delle frasi, e le frasi si debbono schivare nelle leggi, e tanto più in leggi organiche sostanziali come questa. Se mi fosse possibile di farvi fin d'ora assistere ad una di quelle udienze di quel supremo Collegio che vogliamo istituire, e di prevenire e riprodurvi le discussioni e controversie che si faranno dai più profondi, dai più acuti, dai più facondi patrocinatori, Voi vedreste a quali e quante interpretazioni sarebbero soggette queste ed altrettali vostre parole, che ora sembrano innocenti, ingenuè, chiarissime, ma che, lanciate in mezzo alle disputazioni forensi, vi desterebbero tanto dissenso che finireste (forse m'inganno, ma sono di questa idea) finireste per dire come l'autore del primo Codice civile francese allorchè seppe del primo commento di Toullier: quel detto era un errore

od un'esagerazione, ma per questa materia, coloro che stanno quotidianamente in mezzo alle discussioni, sanno che la mancanza di previsione, l'ambiguità del concetto finisce in una vera calamità.

Procediamo; qui abbiamo la *falsa applicazione* della legge: non mi piace nè per la sostanza, nè per la forma, tuttavia accettiamola, ma dobbiamo domandarci il perchè, avendo prima fatto la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge, qui si preveda soltanto il caso di *falsa applicazione*. Vero, che quando sono determinati gli aggiunti del fatto, e si tratta solo di stabilirne gli effetti giuridici, si verifica piuttosto il caso di *falsa applicazione*; ma dato pure che la maggior parte delle volte si traduca in falsa applicazione, e non anche tradursi in violazione. Ora, se specificate la *falsa applicazione*, si dirà che è tassativa, e che fu così spiegata per escludere la violazione della legge. Novella prova cotesta, Signori, che nelle leggi bisogna adottare formole larghe, ma precise, *astratte* per la loro generalità e comprensività, *concrete* per la giusta designazione della loro pratica applicazione.

Avvi ancora un'altra locuzione, che non arrivai a spiegarmi, circa la quale, spero, la dottrina de' miei egregi Colleghi dissiperà i miei dubbi, ed è quella *danno loro una definizione*.

Se, come dicono i giuristi, *definitio in jure periculosa*, qui, che cosa vuol dire *definizione*? Apro i codici della legge positiva, e vi scorgo come essa sancisca delle norme, determini i caratteri sostanziali od accidentali degli atti, della solennità de' riti; ma *definizioni* propriamente dette, nè nel senso scientifico, nè nel senso giuridico, non ve ne sono, non ve ne debbono essere; dal *concorsio*, o dalla *mancanza* di quei caratteri si deduce l'esistenza, od il difetto dell'atto del rito; sono adunque sempre determinazioni di fatti, di elementi, di criterii e simili, *definizioni*, non mai.

Il giudice del merito non dà mai *definizione*, ma, supposto pure dovesse darla, so per una o per altra ragione non la dà, in allora, adottata la formola proposta, la sentenza sfuggirà alla censura dei giudici del diritto, perchè questi non vi troverebbero formulata la *definizione* voluta dalla legge. Dunque qualifica, determinazione, apprezzamento, tutte quelle altre locuzioni che sembreranno più opportune, convenienti, non certamente *definizione*.

Ma queste che sono a mio avviso, così degne di essere pigliate in qualche considerazione, si riassumono poi tutte e si riducono alle mie premesse in questo senso, che cioè, malgrado dello studio che avete creduto di usare per distinguere e separare le questioni di diritto e le questioni di fatto, la vostra formola merita anch'essa di venir ristudiata: (questo è il mio debole avviso, e qualora piacesse al Senato di approvarla e poi venga tradotta in legge, faccio voti che il mio vaticinio sia disperso) e ritengo che, adottata questa formola, non solo vi saranno le questioni di *travisamento* come con impropriazione della legge, si fanno ora, presso talune delle Corti italiane, ma anche quelli che furono finora restii ad ammettere questo largo *travisamento* dovranno dire: il legislatore ha voluto effettivamente aprire una più larga via; furono udite le querele di chi, sollecito di veder riparate quelle sentenze, che si pretendono ingiuste, denunciava, quasi scandalo, che il giudice del diritto non avesse facoltà di emendarle, pure in fatto. La nuova legge dunque ha voluto allargare la carriera, aprire la via a tutti questi mezzi.

Io ritengo men giusto siffatto sistema: vorrei invece vedere consecrato definitivamente il sistema opposto, che mi sono ingegnato di esprimere in una formola, che mi lusingo veder approvata dal Senato. Ma prima di leggerla, ancora una osservazione.

I ricorsi che nel sistema attuale furono presentati in ciaschedun anno, li abbiamo veduti essere di 2000. Preveggo mi si dirà; sono 2000 ma perchè? Perchè avvi l'abuso del così detto *travisamento*: basterà adunque riscacciare questo mezzo, estirpare questa gramigna per produrre diminuzione notevole. Io ci faccio assegnamento, ma con che il rimedio s'ia applicato con la debita efficacia. Ove non avessi avuta questa speranza, e se non vi facessi assegnamento avrei avuto scrupolo di votare la Cassazione unica, appunto perchè avrei col mio voto contribuito a formare uno strumento sublime, egregio nella sua apparenza, nobilissimo nel suo scopo, inappuntabile in teorica astratta, ma in pratica, non maneggiabile, inefficace.

Faccio adunque anch'io grande assegnamento sulla diminuzione, ma voglio antivedere i pericoli che questa diminuzione non avvenga,

limitando la Cassazione ai casi di pura e vera violazione di diritto.

Tuttavolta, niuno ignora esservi una scuola la quale vorrebbe che la Cassazione, per stare nei limiti e compiere lo scopo della sua istituzione, non dovesse mai conoscere di altro, tranne che quando risultasse espressamente violato un testo di legge positivo (come diciamo noi). Secondo questa opinione il rimedio della Cassazione potrebbe essere diretto soltanto contro quella sentenza la quale, giusta la dichiarazione che si legge in uno degli articoli preliminari del Codice civile, abbia attribuito alla legge un senso diverso da quello portato dalle sue parole, secondo la naturale loro significazione e la intenzione del legislatore.

Tuttavia ho voluto anche io fare un sacrificio della mia opinione (perchè questa sarebbe la mia opinione personale) e portare la mia pietra all'edificio della conciliazione. Imperocchè, veggio anche io, che se ad un fatto, quale è stabilito da lui per giudizio supremo del suo criterio, il giudice dal merito abbia attribuito conseguenze giuridiche non conformi alla legge, in questo caso la sua sentenza, se non viola un testo, disconoscerebbe la sostanza del diritto.

Ma anche ammettendo siffatta estensione, essa, mi posso ingannare, non mi sembra indicata con precisione nell'articolo 5. Anzi vi trovo una parola la quale, confido, sarà dallo stesso signor Ministro, e dalla onorevole Commissione lasciata in disparte. È detto: « le decisioni confidate dalla legge alla coscienza ed al prudente arbitrio dei giudici. »

Ma Signori, vi ha egli una decisione che non sia affidata alla coscienza dei giudici? Che cosa ha voluto dire il proponente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il potere discrezionale.

Senatore FERRARIS. Vogliamo fondare una istituzione italiana e ci serviamo sempre di parole non nostre. Nei nostri dizionarii, nei nostri antichi insegnamenti non abbiamo scritto il potere discrezionale.

(Rumori diversi.)

Faccio per rispondere all'onorevole Ministro il quale ha detto « potere discrezionale. »

Voce dal banco della Commissione. Perciò non l'abbiamo scritto.

PRESIDENTE. Prego a non far dialoghi.

Senatore FERRARIS. Ho dovuto rispondere all'interruzione.

Sempre, non in alcuni casi soltanto, bisogna affidarsi alla coscienza del giudice. Non concepisco che siervi decisioni non affidate alla coscienza del giudice, cioè al suo sentimento di giustizia; anzi, credo che questa sia la prima e principale dote del giudice, e che per conseguenza, non dubito esistere nell'animo di tutti i magistrati italiani.

Dunque se colla parola *coscienza* avete voluto indicare quella dote dell'animo che costituisce il pregio essenziale del giudice, sarebbe superflua o suscettiva di dar luogo ad interpretazioni lontane dall'intendimento della proposta. Se volevasi invece intendere quel giudizio che il magistrato fa, non per applicazione o per uso della cognizione e del dritto, ma applicando le regole della logica, del diritto probatorio, allora l'espressione mi sembra meno propria.

Io mi proponeva di dire poche parole; ma credo che effettivamente sono state molte e anche troppe. Vengo adunque senza altro al mio emendamento il quale sostituirebbe l'articolo 5 e si compirebbe cogli articoli 15 e 494.

« Il ricorso per Cassazione non è ammesso per titolo di travisamento o di erronea estimazione degli atti, dei fatti, delle prove, dei documenti quali stabiliti nella sentenza impugnata, tranne in quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge. »

Una brevissima spiegazione vi chiarirà il concetto da cui sono partito.

Siccome disponiamo e determiniamo quali sieno le condizioni richieste pel ricorso in Cassazione, io comincio dal determinare che il ricorso in Cassazione ammesso pel solo diritto, non deve ammettersi per titolo di querela con carattere di fatto.

E però dichiaro quali sono codesti titoli respinti. Comincio dalla parola *travisamento*, perchè parola intesa da tutti, tale da non aversi timore non corrisponda al concetto. Vi sono delle parole, e massimamente nelle discipline forensi, che hanno in se stesse tale significazione, che è impossibile disconoscerla, *travisarla*. Tuttavia, siccome è possibile che si richiegga migliore spiegazione e forse per mantenere ancora la dignità della legge con quel criterio da cui non deve mai dipartirsi,

io aggiungo *erronea estimazione* quella che si adatta e conviene ed ai fatti ed alle prove, e sta a capello per confermare cosa si sia inteso per travisamento. Ma il progetto parla soltanto delle condizioni di fatto.

• Effettivamente quattro sono gli elementi del fatto. In primo luogo gli *atti* che costituiscono e rappresentano le vicende successive e dello svolgimento giudiziario; quei fatti che hanno servito a questi atti di base e di materia.

Le prove che sono dedotte da scritti, da deposizioni orali, da perizie, da congetture, le altre prove che sono ammesse dalla legge, infine i *documenti*. In questi quattro elementi può cadere l'errore di fatto, cioè l'estimazione erronea; tutti è necessario sieno indicati nella legge per escluderne ogni reclamo.

Le locuzioni *condizioni di fatto*, le *clausole di un atto* mi sembrano imperfette, e meno proprie; un fatto, non può avere delle *condizioni*, può avere soltanto una qualifica e una determinazione: un atto può non avere varietà di *clausole* o non essere le clausole sue quelle che danno materia a decisione.

Accetto poi le parole della Commissione, cioè *quali sono stabiliti*. Si potrebbe dire *espressamente dichiarati*, ma la parola *stabiliti* ha significazione ampia e del resto sufficientemente precisa, perchè mi paia rispondere al nostro concetto.

Ma forse che in tutti i casi noi dovremo rispettare questa estimazione, e non potrà essere materia a ricorso in Cassazione? No. *In quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge.*

In vece nella formola dell'articolo 5 del progetto, vi sarebbe il dubbio che dovesse risultare sempre, in *terminis*, o di quella che si indica pur *definizione*, o di *effetti diversi*. Ma per riscontrare se ciò sia avvenuto, bisognerebbe che il giudice del diritto entrasse in disamina non appropriata alla sua missione, ma per contro, se, ritenendo gli atti, i fatti, i documenti e le prove, quali stabiliti in genere, riconosce che loro siano stati attribuiti effetti, dalla legge, e dico non ammessi, allora procede nel suo ufficio. E non direi nè *contrarii*, nè *diversi*, perchè anche in queste parole vi sono delle gradazioni di significato, e perciò, cause di dubbii che è opportuno evitare; dicendo *effetti non ammessi dalla legge*, si usa

una espressione generica, che tutto comprende, che tutto abbraccia nel suo concetto.

Io avrò l'onore di far passare il mio emendamento all'art. 5 al seggio della Presidenza. Non lo raccomanderò maggiormente alla vostra benevolenza. Solo io dichiaro che, sebbene non vi sia un abisso tra la formola del progetto ed il mio emendamento, sarà quanto meno materia ed occasione di seria disamina. E prego l'onorevole signor Ministro e la onorevole Commissione a volersi persuadere che non si tratta di sinonimie esteriori di forma, sibbene di forma che ha l'importanza, e, nella soggetta materia, l'effetto, sulla sostanza e sulle sorti della istituzione.

Del resto, ripeto, lo affido alla vostra benevolenza, e quand'anche non fosse accettato, com'è proposto od emendato anch'esso, sarò pago di aver adempiuto al debito mio, e di avere spiegato quello che la mia convinzione mi imponeva.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento, del Senatore Ferraris:

« Il ricorso per Cassazione non è ammesso per titolo di travisamento, od erronea estimazione degli atti, dei fatti, delle prove, dei documenti quali stabiliti nella sentenza impugnata, tranne in quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge.»

Chi appoggia questo emendamento, si alzi. (Appoggiato.)

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Chiunque abbia prestata la dovuta attenzione al lungo discorso pronunziato dall'onorevole Ferraris, e non abbia d'altra parte esaminato con molta attenzione il nostro progetto, potrebbe facilmente essere condotto nella supposizione, che tra l'onorevole Ferraris, la Commissione ed il Ministero esista una grande discrepanza.

Per verità, quando io intendeva l'on. Ferraris prendere le mosse da lontani principii e prepararsi molti e molti argomenti per discendere poi a muovere ciò che pareva un attacco contro l'articolo 5, io, che aveva (debbo confessarlo) qualche cognizione delle idee manifestate dall'egregio mio amico Ferraris, ero alquanto sorpreso, che per discendere alla conseguenza che avevo preveduta, debbo dire, con qualche esattezza, egli cercasse da sì lontani principii i suoi argomenti ed i suoi mezzi; imperocchè io posso e debbo anzitutto dichiarare

al Senato, che tra le idee dell'onorevole Ferraris e il testo del progetto nell' articolo 5, la differenza non è che di forma e di parole.

Nel seno della Commissione, e credo pure nel gabinetto del signor Ministro, si era molto discusso se, nel formulare l' articolo 5, convenisse fare una menzione espressa di quel *travisamento* che l'onorevole Ferraris ha creduto esplicitamente nominare nella sua proposta; ed io vi dichiaro che propendeva precisamente, come l'onorevole Ferraris, a far uso di tale parola, la quale, e nelle decisioni delle supreme Corti e nei libri di dottrina legale, e nei diari forensi è sparsa a piene mani, e si può dire che ha ottenuto la cittadinanza curiale, se non filologica; e quindi volendo esprimere il concetto di far cessare l'ammissione del *travisamento* come mezzo di ricorrere in Cassazione, pareva anche a me ovvio e naturale, che addirittura si nominasse il *travisamento* e lo si escludesse dai mezzi di cassazione. Ma siccome questa parola non è generalmente ricevuta e nemmeno generalmente adoperata in questo senso, poichè, per quanto a me consta, presso alcune Corti supreme, ed in qualche Foro, si usa un'altra parola che, a mio parere, val meno ancora, quella cioè di *snaturamento* del fatto (dirò tra parentesi che la parola *snaturamento* non si trova nemmeno registrata nei nostri dizionari); era sembrato che convenisse evitare e l'una e l'altra di queste parole, cioè il *travisamento* e lo *snaturamento*, e parlare invece di falsa interpretazione degli atti, di falsa estimazione delle prove, di falsa valutazione dei fatti, perocchè è parso al Governo ed anche alla Commissione che tutte queste espressioni presentassero in sé un sistema assolutamente e chiaramente esclusivo del *travisamento*.

Dobbiamo dunque ritenere per fermo, che la questione suscitata dall'onorevole Ferraris non può ridursi che a questione di forma, giacchè, quanto a sostanza, l'ho detto, e lo ripeto, noi ci troviamo d'accordo: non vuole l'onorevole Ferraris che il *travisamento* costituisca motivo di Cassazione; non l'ha voluto il Ministero; non lo vuole la Commissione.

Cerchiamo dunque la formola che meglio venga adottare; vediamo di nuovo, se realmente si debba riconoscere la necessità di usare la parola *travisamento*, ma ciò richiede un esame un po' più tranquillo, e la Commissione non

ricuserà di farlo, per chiarire se la espressione che l'onorevole Ferraris ha stimato surrogare a quella del progetto, abbia veramente l'importanza ch'egli le dà, e meriti di essere inserita nella legge.

Ma voi mi concederete di dire frattanto qualche parola a difesa di questo articolo 5, che mi sembra sia stato un po' aspramente censurato in ogni sua parte dal mio ottimo amico Ferraris, con l'intendimento dell'avvocato che vuole giungere alla sua mèta. Io credo che l'articolo 5, quando sia bene esaminato da chi tenga conto delle condizioni della nostra legislazione e guardi l'intento cui l'articolo mira, debba trovare una facile assolutoria.

Voi dovete considerare, o Signori, che alcuni mezzi esistono, i quali sono dalla legge attuale annoverati fra quelli che aprono la porta alla Cassazione; intende la nuova legge togliere questi mezzi alla Cassazione e farli passare fra quelli di rinvocazione. Questa mutazione non sarebbe sicuramente da ammettersi senza una grave ragione, non si potrebbe fare questa variazione, salvo dimostrando che alcuni mezzi i quali ora appartengono alla Cassazione, debbono invece per la loro natura essere annoverati fra quelli che danno luogo alla rinvocazione.

La linea di separazione tra il fatto e il diritto, in generale, non è così nitida e chiara, che non lasci luogo a qualche dubbio, quindi di alcuni mezzi fu disputato e si poteva disputare, se dovessero essere considerati come mezzi di diritto o come mezzi di fatto. Considerati come mezzi di diritto, abbiamo codici di procedura civile i quali li ammisero, come fa l'attuale codice, fra i mezzi di cassazione: ma abbiamo avuto altri codici che riguardarono questi medesimi mezzi piuttosto come mezzi di fatto, che come mezzi di diritto; e quindi li annoverano fra i motivi che danno luogo a ricorrere per rinvocazione o revisione: e così era in quello dei nostri codici che ci resse prima di quello del 1865.

Volendo adunque operare questa variazione, era naturale che si facesse un articolo con formola negativa, cioè un articolo il quale avvertisse, che il legislatore nuovo, quanto ai mezzi di cassazione intende assolutamente di attenersi al puro diritto, e non considera più come mezzo di cassazione qualunque errore che si possa dire di fatto; che però alcuni errori di fatto

troveranno un rimedio nella revocazione o nella revisione.

E appunto voi trovate questa dichiarazione sul principio dell'art. 5; essa è una specie di transizione dalla legislazione attuale a quella che noi vogliamo introdurre.

Ha lo stesso carattere la disposizione che segue dove si dice: « Sono del pari..... e qui mi permetta l'egregio mio amico Senatore Ferraris che difenda anche questo povero avverbio *del pari*, aspramente accusato, perchè mi sembra veramente che volendo aggiungere una cosa ad un'altra, il legislatore fosse abbastanza autorizzato, dopo avere parlato di una cosa, a dire che *del pari* un'altra sarà considerata nello stesso modo. Dunque, dopo aver detto che in generale gli errori di fatto, quali che sieno, non daranno più luogo alla Cassazione, ma solamente potranno essere corretti o colla revocazione o colla revisione, è naturale che il legislatore dica:

« Sono del pari estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie che concernono valutazioni di fatto ecc. » e tutto il resto come l'avete inteso dire e ripetere più volte dall'onorevole Ferraris.

E l'onorevole Ferraris il quale riconosce e deplora che il travisamento sia stato finora compreso tra i mezzi di Cassazione, dev'essere più facile di qualunque altro ad ammettere la necessità di questa dichiarazione. Se mai non fosse sorto il dubbio del travisamento, non occorre che il legislatore se ne occupasse, ma poichè questa questione non solamente è sorta, ma ha preso larghe proporzioni, e fu variamente decisa, era assolutamente necessario che il legislatore dichiarasse che d'ora in poi il travisamento ed ogni altra simile questione non avrebbe potuto più risuonare nell'aula della Cassazione. Non crediate però, o Signori, che noi qui intendiamo di fare una legge nuova; m'importa di fare questa dichiarazione perchè non vorrei che le cose che discutiamo in quest'aula, trovassero un'applicazione meno sincera e meno giusta in altri recinti. Dico dunque che noi con questa disposizione non intendiamo se non dichiarare più nettamente, più francamente la natura che ha il rimedio della Cassazione, anche secondo la legislazione che ci regge.

Non è vero che il travisamento sia stato ricevuto come mezzo di cassazione davanti a tutte

le quattro supreme Corti italiane. La Corte di Cassazione di Firenze, che ho l'onore di presiedere, fu costante nel non riconoscere questo mezzo; e l'onorevole Ferraris, che è così dotto nelle materie legali, e che segue con attenzione il corso della nostra giurisprudenza, non ignora le cose che io dico in questo momento. Quindi il travisamento è uno precisamente di quegli argomenti che presentando una natura dubbia, una natura disputabile, ha potuto dividere anche i sommi magistrati nel giudizio, se alla Cassazione o alla revisione dovesse appartenere, oppure non appartenere nè all'una nè all'altra, come a me pare che debba essere e come sarà secondo il progetto che esaminiamo.

Ha pure l'onorevole Ferraris chiamata in particolar modo la vostra attenzione sopra le parole del primo periodo dell'articolo 5 che così suonano « ..... e tutte le decisioni confidate dalla legge alla coscienza od al prudente arbitrio dei giudici. » Per suo avviso, tutte le leggi sono confidate alla coscienza ed al prudente arbitrio del giudice. Ma mi perdoni l'onorevole Ferraris. Tutte le leggi sono confidate alla coscienza dei giudici, questo sta bene; è confidata alla coscienza dei giudicanti la legge com'è confidato l'esame scrupoloso del fatto: ma quanto al prudente arbitrio, non ho certo bisogno d'insegnare all'onorevole Ferraris, perchè, comunque mio amico, mi precede di qualche anno, che ci sono leggi le quali legano il giudice e gli comandano di giudicare in un modo determinato, talchè si rende ribelle alle leggi, se se ne scosta. Ce ne sono altre, le quali, non potendo ricevere dal legislatore una norma fissa e determinata, una norma che a tutti i casi giustamente si applichi, lasciano al prudente arbitrio, alla saviezza del giudice, dell'uomo illuminato e dabbene l'applicare le norme ai casi occorrenti, secondo che giustizia e coscienza suggeriscono.

Quelli che seggono nei corpi giudiziari e quelli che esercitano la professione di avvocato presso questi Corpi o presso le Corti Supreme, sanno che è sorta più d'una volta la questione, se l'applicazione di queste leggi discrezionali apra mai l'adito alla Cassazione, quindi dobbiamo lodare il Ministro che nel presente progetto di legge abbia voluto troncarla, secondando quell'ottimo voto dell'onorevole Ferraris il quale brama vedere scemate le questioni che vanno e non dovrebbero andare

avanti alle Corti di Cassazione. Sicchè io penso che faremo opera savia, in questa parte, seguitando il Ministro, che seppe così bene tener conto della esperienza nelle sue proposte.

Probabilmente l'onorevole Ferraris, che si dà molto pensiero degli affari civili, e che, direi, se ne preoccupa quasi esclusivamente, ha considerata la importanza di questa disposizione, rispetto alla sola materia civile, nella quale non è grande il numero delle disposizioni che si confidano alla coscienza e al prudente arbitrio del Giudice. Ma nella materia penale, questo accade molto più frequentemente, ed è appunto perciò che importa far altamente e francamente sentire ai giudici ed ai cittadini, che per l'applicazione di simili disposizioni non è permesso rivolgersi alla Cassazione.

Parmi quindi che la prima parte dell'articolo 5 sia sufficientemente scagionata dalle censure che le sono state mosse dall'onorevole Ferraris per la parte filologica e per la parte legale.

Vengo alla seconda parte. La seconda parte vuole essere considerata come una spiegazione od un temperamento della prima. Dopo avere dichiarato in modo assoluto che, per errori di fatto, non si può ricorrere in Cassazione, e che alla Cassazione sono estranee tutte le violazioni di fatto, tutte le estimazioni e gli apprezzamenti delle prove, tutte le false interpretazioni degli atti, l'articolo viene ai travisamenti, e qui conveniva pur provvedere che questa definizione non andasse oltre i limiti convenienti, cioè che non andasse sino a sottrarre alla Cassazione quegli apprezzamenti di fatto, i quali ledono il diritto, in quanto che sottraggono ad una disposizione di legge un fatto che dovrebbe cadere sotto il suo dominio. Come ognun sa, questo avviene ogni volta che il giudice, dopo avere stabilito il fatto della causa, attribuisce al fatto stesso, agli atti che stanno innanzi a lui, un carattere legale che non è il vero, oppure effetti legali che non sono quelli che la legge attribuisce a quel fatto.

Or bene, in questo caso, chi dirà che il giudice abbia errato in fatto?

Il giudice ha errato in diritto, perchè ha sconosciuto un carattere legale del fatto, perchè ha disconosciuto gli effetti legali che un fatto debbe produrre.

Non piace all'onorevole Senatore Ferraris

che si parli di definizioni, e ci ammonisce gravemente che ogni definizione è pericolosa.

Sapevancelo, ed è troppo vecchio fra i legali l'aforismo, poichè sta fra le regole *juris antiqui*.

Ma, io domando, se quest'articolo fa alcuna definizione; se fa menzione di definizioni, egli è perchè più di una ne abbiamo.

È verissimo che chi fa dei codici, dee badare a far poche definizioni, e se è possibile, non farne nessuna; ma è pur vero che non è mai stato fatto finora un codice che non contenga qualche definizione. E se voi percorrete i nostri codici, e soprattutto il codice civile, vi troverete più d'una definizione, massime nella materia contrattuale.

Ora, se la definizione che il codice fa della vendita, se la definizione che fa dell'enfiteusi, ad un giudice piace applicarla alle locazioni o al contratto di Società, non sarà questa una violazione della legge? È troppo diversa la natura di tali contratti e sono troppo dissimili gli effetti che da un contratto o dall'altro derivano, perchè confonder si possano senza violare il diritto: se voi mi falsate la definizione, mi falsate la maggiore premessa del sillogismo, per parlare coi dialettici, e da questa falsa premessa del sillogismo voi non potete dedurre che conseguenze fallaci.

È perciò necessario prendere riserve per le false definizioni. Le false definizioni di diritto debbono essere e saranno, come sono, motivi di Cassazione fino a che esisteranno Cassazioni. In quanto agli effetti legali, non mi dilungherò maggiormente, perchè anche l'onorevole Senatore Ferraris gli ammette, ma lo prego di riflettere, e credo se ne persuaderà, che ammettendo egli come mezzo di Cassazione l'alterare gli effetti legali di un atto, ammetterà pure la falsa definizione nei casi in cui la legge è da questa definizione violata, perchè dalla definizione precisamente scaturiscono gli effetti legali.

Ciò premesso, io dichiaro in nome della Commissione, che prenderemo in esame la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, e vedremo qual parte di essa, a nostro avviso, si possa accogliere, e come essa possa anche essere innestata nel nostro articolo; ma dobbiamo pregare fin d'ora l'onorevole Ferraris a persuadersi, che l'escludere dal nostro articolo tutto ciò che egli non ha accolto, sarebbe un mettere la scure a

cose che sono necessarie, e che non si possono togliere senza rendere la legge imperfetta.

Io non chiuderò queste mie osservazioni, senza profittare dell'occasione che mi si offre di dare qualche spiegazione intorno alla parte statistica del discorso dell'onorevole Ferraris, poichè questa parte mi porge il destro di sfatare alquanto uno spauracchio, che nella discussione sulla Cassazione ho sempre inteso mettere avanti, e che è un'arma di grande effetto per coloro cui l'unità della Cassazione non garba.

Io ho creduto di astenermi dal prender parte nella discussione generale, perchè è stata sostenuta da altri miei Colleghi in modo così splendido, chè veramente la mia parola nulla di utile avrebbe potuto apportare, ma ho sempre desiderato che si presentasse l'occasione per chiarirvi un pochino intorno a questo grande arretrato, che sta davanti alle nostre Cassazioni.

L'onorevole Senatore Ferraris non ha per niente esagerato; egli ha per le mani l'allegato del Governo, e vi ha riferito le cifre che vi sono scritte; e quelle cifre sono veramente imponenti, non è chi lo neghi. Ma qui occorre esaminare un fenomeno, che noi diremo soltanto giudiziario, ma un fenomeno che ha carattere veramente sociale.

Onde mai avviene, ognuno deve domandarsi, onde mai avviene che in questa nostra Italia, che non conta che 26 milioni di abitanti, vi sia un cumulo di criminalità, un ammasso di piati civili che di tanto superano e le criminalità e i litigi che vediamo portati avanti alla Corte di Cassazione unica di Francia, la quale amministra la giustizia per trentotto milioni; tra la Francia continentale, insulare e coloniale, poichè anche alle colonie la Cassazione di Parigi amministra la giustizia? Se di questa disparità non si potesse dare ragione che fosse desunta da circostanze straordinarie, voi ben comprendete, o Signori, come l'Italia avrebbe di che coprirsi di vergogna; quest'Italia sarebbe una specie di sentina di delitti, un campo di litiganti, mentre altri paesi sarebbero quasi esemplari di moralità ad onta che fatti recenti e tremendi ci avvertano, che l'Italia non pare che abbia tanto da arrossire in faccia a un altro paese vicino dove la criminalità si presenterebbe in misura molto più ristretta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI. Io penso che questa grande differenza nel numero dei crimini e dei li-

tigi, di fronte ai nostri vicini d'indole somigliante, di comune origine, retti da leggi consimili, trovi una spiegazione non difficile per chiunque segua la nostra storia nell'ultimo decennio. L'Italia negli ultimi dieci anni mutò successivamente tutti i suoi ordini amministrativi, mutò intieramente il suo sistema tributario, mutò poi tutta intiera la sua legislazione.

Alle sette legislazioni che governavano le diverse parti d'Italia, una legislazione unica è succeduta.

Fu grande benefizio, non vi ha dubbio, ma non vi è nessuno che ignori, come le leggi nuove partoriscono nei primi anni dell'applicazione loro, molte liti; liti che derivano dal passaggio da una legislazione all'altra, liti che derivano dalla insufficiente cognizione delle nuove leggi per parte dei cittadini e per parte di quelli che li debbono guidare; perocchè si trovano più difficilmente consulenti che siano abbastanza periti delle leggi nuove per dare buoni consulti; quindi molti errori, molti dubbi, molte quistioni, quindi molti fatti che danno luogo a procedimento.

Noi abbiamo avute leggi di una singolare natura ripiene di difficoltà nella loro esecuzione: abbiamo sgraziatamente un sistema tributario alquanto complicato, che fu, come avviene in generale nelle leggi che si discutono nelle assemblee politiche, che fu rimpinzato di regole, di eccezioni, di limitazioni, di disposizioni insomma, le quali sono fecondissime di liti. Abbiamo quindi avuto un gran numero di controversie portate avanti ai tribunali ed anche alla Cassazione in materia tributaria, dopo che fu abolito il contenzioso amministrativo, il quale si occupava di questa maniera di litigi. Abbiamo avuto una legislazione, la quale ha operato sicuramente grandi riforme nel Regno, quella dell'abolizione dei Corpi monastici, della soppressione di molti enti ecclesiastici, e queste leggi, le quali, mi si permetta il dirlo, sono lontane dal presentare nel loro insieme quella ponderazione, quell'esattezza anche di linguaggio, che è tanto desiderabile, hanno aperto davvero le cateratte ai litigi, cosicchè abbiamo visto un contendere continuo tra il demanio e un'istituzione nuova, che chiamiamo del Fondo per il Culto, tra i corpi aboliti e gli individui, che appartenevano a questi Corpi, circa il modo di applicare queste leggi. Voi probabil-

mente avrete osservate le statistiche che si sono man mano pubblicate intorno alle liti che vertono avanti ai nostri magistrati, e ne avrete forse, o anche senza forse, notata una del nostro Collega Mirabelli, il quale in una delle sue belle orazioni inaugurali avvertiva il grande numero delle cause demaniali, delle cause per tasse, delle cause relative a beni ecclesiastici che stavano davanti ai tribunali della provincia Napolitana. Lo stesso avveniva, poco più o poco meno, davanti a tutti i tribunali del Regno.

Tutte queste sorgenti di liti, la Dio mercè, vanno disseccandosi, e speriamo che a corto andare diventeranno aride.

Abbiamo avuto un'altra causa pur notevole di incaglio nel servizio della giustizia, voglio dire il mutarsi e rimutarsi della Magistratura.

Noi abbiamo avuto due ordinamenti della Magistratura e frequenti mutazioni di Magistrati. Chi non sa quali siano le conseguenze di questi continui spostamenti della Magistratura?

I magistrati naturalmente devono avere qualche tempo per recarsi ai loro posti e prenderne possesso: quando sono nuovi, hanno pur anche bisogno di qualche tempo per imparare ad esercitare le loro funzioni con quella regolarità che lo spedito maneggio degli affari richiede. Tutto questo non si fa in un momento. Noi abbiamo perduto, a scapito del servizio della giustizia, non solo mesi, ma, starei per dire, anni intieri, per queste cause.

Abbiamo dovuto anche, per effetto delle nostre rivoluzioni, introdurre nei Corpi giudiziarii molti uomini nuovi licenziando coloro che avevano servito i governi antichi e non erano adatti a nuovo ordine di cose. Era necessario che il Governo confidasse la tutela delle nostre istituzioni e delle nostre leggi, a uomini degni della sua fiducia e di quella del paese. Ma queste mutazioni non si sono fatte senza un vero discapito nell'andamento della giustizia, e furono causa di una straordinaria lentezza e quasi di una interruzione non breve nell'azione dei Magistrati.

Abbiamo pure avuto una Corte di Cassazione che dovette cambiare di domicilio; stava a Milano e si fece tornare agli antichi suoi lari di Torino. E sapete, o Signori, che effetto produce per la Giustizia uno di questi traslocamenti? Sei mesi almeno di tempo perduto; tre mesi si spendono nell'apparecchiarsi a partire, e tre altri mesi nello stabilire le nuove tende. Quando un

Corpo giudiziario perde sei mesi d'esercizio delle sue funzioni, sapete ciò che accade? È il caso dell'*abyssus abyssum invocat*, l'arretrato produce l'arretrato, spaventa, scoraggia il magistrato, e quindi le cifre dell'arretrato, invece di diminuire, vanno aumentando, e il male si fa cronico.

Parlerò ancora di una circostanza che parmi di non lieve momento nel servizio della giustizia in Cassazione. In Piemonte era limitato assai il numero degli avvocati che potevano far sentire la loro parola davanti la Corte di Cassazione; si esigevano condizioni di ammissione, che io credo rassicuranti, le credo tali che senza di esse non si può avere un buon servizio della Cassazione. E poichè si cita sempre la Francia, e la si segue nel copiarne le istituzioni, io dico che, quando la si copia, vorrei che la si copiasse per bene. Sapete che cosa avviene dinanzi la Cassazione in Francia? La Cassazione in Francia esiste con una schiera nobile ed eletta di avvocati, i quali soli hanno diritto di introdurre e sostenere domande avanti ad essa, il che fa sì che si introduce un molto minor numero di domande, e le discussioni davanti a quella Corte procedono severe, sobrie, ordinate. Ma invece, avanti alle nostre Cassazioni ammettiamo giovani avvocati non esperti, ed anche semplici procuratori, come avviene in Toscana, dove, per buona sorte, il piccolo numero degli affari non permette quasi che si sentano le conseguenze dannose di tale larghezza. Ma se in Toscana esistesse un numero di ricorsi uguale a quello che notasi in altre Corti di Cassazione, per esempio in quella di Palermo, io credo che con questo sistema ci sarebbe anche a Firenze un arretrato, e non potrebbe essero altrimenti, poichè, per quanto siano fermi ed attenti i Presidenti a mantenere la discussione entro i dovuti limiti, non è tuttavia possibile il ridurre persone che non conoscono bene la istituzione della Cassazione, a osservarne i giusti confini. Questi sono inconvenienti che io vi espongo perchè ogni giorno li veggio, ogni giorno li tocco con mano.

Dirò ancora qualche cosa intorno all'arretrato nella materia penale. Questo è certamente il più spaventoso.

Noi abbiamo avuto una serie di pacifiche sì, ma pure rivoluzioni; abbiamo avuto più guerre, abbiamo avuto moti politici non lievi, donde è seguito naturalmente un grandissimo

numero di reati, e Voi sapete che le rivoluzioni, le guerre e i disordini politici si lasciano sempre dietro conseguenze funeste.

Abbiamo avuto il brigantaggio, fonte terribile e feconda di reati gravissimi, in una parte importantissima ed estesissima del Regno.

Fortunatamente questa piaga è nel suo declinare, e possiamo quasi dire, che sta per cessare.

Cessato il brigantaggio, cesserà una gran fonte di delitti, un gran numero di procedimenti penali gravi e complicati.

Abbiamo avuto nuove istituzioni giudiziarie, pregevoli soprattutto pel loro carattere liberale, ma che esigevano studio e pratica e diedero luogo sul principio a molti errori giudiziari che partorirono molti richiami alle Cassazioni; abbiamo dovuto introdurre nuove istituzioni; e ciò accadde principalmente per l'attuazione del giuri e delle Corti di Assise; queste sono istituzioni che richiedono un certo grado di coltura popolare nel paese dove si vogliono introdurre.

Noi ci siamo troppo affrettati ad introdurle, lo dico francamente, e non ne faccio colpa al Parlamento, poichè il Parlamento ha la fortuna di essere rimasto estraneo alla introduzione di questa istituzione, anzi io mi permetto di esprimere la persuasione, e l'attingo dal linguaggio che molti membri del Parlamento tennero con me, cioè che se si fosse dovuta esaminare nel Parlamento quella istituzione, con quella attenzione con cui si va ora esaminando la legge sulla Cassazione, molto probabilmente i giurati non esisterebbero ancora in Italia, od esisterebbero in modo assai diverso da quello molto infelice con cui sono ordinati. Ma ad ogni modo noi abbiamo introdotto e dobbiamo attuare questa istituzione, e Voi sapete quali ne sieno state le conseguenze nell'esito dei procedimenti penali: esse sono incalcolabili.

Moltissimi sono gli annullamenti delle sentenze penali pronunciati dalle Corti supreme, per vizi occorsi nei giudizi delle Assise. Noi non abbiamo naturalmente potuto improvvisare abili presidenti delle Assise; non abbiamo potuto a un tratto far penetrare nelle menti e negli usi del foro e del paese un'istituzione che è alquanto complicata; abbiamo insomma fatto una legge formalistica secondo il nostro costume. Gli inglesi, che stabilirono i primi questa istituzione, credete Voi, Signori, che ammettano

le nullità che tuttodi ammettiamo noi contro i verdetti? Parlate ad un inglese di toccare un verdetto, ed egli vi guarderà quale un eretico in questa materia; ditegli che i giudici togati annullano un verdetto dei giurati ed egli ne riderà; un verdetto non può essere corretto che da quel medesimo magistrato che ha assistito alla sua pronunzia, che ha seguito tutto il corso del dibattimento, quel magistrato ha solo l'autorità perchè solo ha i mezzi razionali di richiamare sulla retta via i giurati. Ma lo può fare un altro magistrato che nulla vede, che nulla ha sentito, e che forma il suo giudizio sopra una vana formalità, spesse volte frivola, futile, ridicola, che avanti ai giurati non avrebbe niun valore; io lo ripeto, è cosa questa che farebbe ridere gli inglesi, o Signori, e compassionarci. Ebbene, per cause siffatte, noi annulliamo una gran parte dei dibattimenti, il che accresce enormemente il lavoro dei magistrati, le spese a carico dello Stato, e dà principalmente ragione dei molti processi che abbiamo davanti ai nostri tribunali, perchè noi non solamente abbiamo i processi che ci dà la criminalità, ma abbiamo altresì i processi che ci dà l'ignoranza di coloro che debbono applicare la legge. Noi moltiplichiamo per gli errori giudiziari il medesimo processo, lo facciamo comparire due o tre volte avanti l'autorità giudiziaria, e questa non è l'opera degli assassini, o dei ladri, ma di coloro che sono incaricati di giudicare e reprimere e ladri e assassini.

Abbiamo anche un'altra istituzione che fu sempre feconda di processi davanti le Cassazioni, quella della Guardia Nazionale. Anche la Guardia Nazionale, istituzione cittadina e militare, doveva avere norme affatto semplici nel suo ordinamento, e singolarmente nei suoi giudizi disciplinari, doveva pigliar le forme semplici di un giudizio di famiglia. Ma così non è: noi, copiando anche qui altre leggi, abbiamo pensato di stabilire molte forme, abbiamo giudizi irti di formalità anche per le piccole contravvenzioni al servizio della Guardia Nazionale, e a queste moltiplicate formalità abbiamo unita la solita clausola di nullità della quale mi pare tanto tenero l'onorevole Conforti, e che frutta molti ricorsi in Cassazione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore VIGLIANI. E sapete che cosa è avvenuto? Siccome è data la facoltà di chiedere alla Corte

di Cassazione l'annullamento della sentenza per difetto di una di quelle formalità che sono prescritte dalla legge sotto pena di nullità, i poveri Consigli di disciplina della Guardia Nazionale, ignoranti delle cose del diritto, hanno commesso nei primordi della istituzione a migliaia le nullità; tutti i ricchi (e notate che la Guardia Nazionale si compone naturalmente degli abbienti) feriti da una sentenza, si valevano di tutti i rimedi legali contro le condanne. E come la legge sulla Guardia Nazionale ammette anche il ricorso alla Cassazione, noi dopo il 1848 abbiamo avuto in Piemonte, e lo sa benissimo l'egregio mio amico Ferraris, un grandissimo numero di processi per contravvenzioni riguardanti la Guardia Nazionale.

Come avvocato dei poveri a Torino nel 1850 e 1851, dovetti meravigliarmi veramente come quell'ufficio risuonasse continuamente di reati per violazioni della legge della Guardia Nazionale: e assistendo poi alle udienze della Cassazione, in ogni udienza udiva continuamente riferire per lo meno tre o quattro cause di Guardia Nazionale.

Ora ciò che è avvenuto in Piemonte, si rinnovò in tutte le altre parti d'Italia, e si rinnovò a Roma, dove pure si è introdotta la Guardia Nazionale con un ordinamento, che pareva proprio nato fatto per generare processi e incagliare il servizio della Guardia stessa.

Io credo di avervi esposte, o Signori, almeno le principalissime cause che hanno potuto produrre nell'ultimo decennio quel numero stragrande di liti civili e di processi davanti ai nostri Magistrati, e quindi anche davanti alle Corti di Cassazione. Io sarò molto felice, se queste spiegazioni, che ho creduto di dover dare, approfittando di un'occasione, che mi ha offerto l'onorevole mio amico Senatore Ferraris, saranno tali da dissipare dalle menti vostre, o Signori, quelle apprensioni, che giustamente vi hanno dovuto ingenerare le nostre statistiche criminali.

Odo ogni giorno farmisi questa domanda: come farà quest'unica Cassazione a giudicare ciò che quattro non possono? Ed io rispondo: vedrete succedere il miracolo che l'una sarà più che le quattro; mi spiego. Prima di tutto, coll'una cesserà la causa ed il pretesto di avere degli arretrati che sono causa dell'esistenza delle quattro; ed in secondo luogo, coll'una noi avremo un servizio ordinato, un servizio uni-

forme, un servizio che, alleviato dalle cause straordinarie di aggravamento che vi accennai, aiutato dai lavori delle precedenti Corti di Cassazione, e agevolato dai miglioramenti introdotti da questa legge, potrà meglio corrispondere ai voti ed ai bisogni della giustizia italiana. (*Virissimi segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti per un fatto personale; poi l'avrà l'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Senatore Vigliani nel suo splendido discorso, nel parlare delle diverse cagioni che originarono l'accrescimento dei delitti, e per le quali si vede nello stesso tempo un grande arretrato presso le Corti di Cassazione, ha pur parlato della nullità, ed ha detto: i nostri giudizi criminali sono molto impacciati, imbrogliati, pieni di nullità che dappertutto si incontrano, e questa è la ragione per cui i giudizi si moltiplicano, perchè naturalmente gli annullamenti debbono accrescere le pubbliche discussioni. Ma nel dire queste cose, che eran bellissime, si è rivolto a me, ed ha detto che io sono tenero delle nullità.....

Io non mi sarei aspettato dall'onorevole Collega queste parole, e certo quando le ha pronunziate.....

Senatore VIGLIANI (*con ricaciti*). Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI... non ha pensato a quello che propriamente era la schietta verità.

Alle udienze io ci sono andato per mesi ed anni, e credo di essere stato severo, e ho domandato l'annullamento quando la nullità era evidente ed impossibile a respingersi; e dove ricordare l'onorevole Senatore Vigliani che al principio di questo anno io ho letto un discorso, che ho mandato alle stampe, e che depositerò domani sul tavolo della Presidenza, nel quale ho deplorato che il Codice di procedura penale fosse intricato e pieno di dubbiezze, e tale che è impossibile che un presidente di Corte d'Assise, per quanto abile ei sia, non debba inciampare in nullità, e perciò render nulle le discussioni, la sentenza e tutto il giudizio.

Crederei oltreciò che fosse dovere di un Ministro prendersi la brigada di far correggere non poche disposizioni di quel Codice, ed ho lamentato che mentre gli avvocati presso le Corti d'Assise domandano talvolta la lettura di un documento,

o la lettura di un rapporto, per esempio di un carabiniere o di un funzionario pubblico, in cui quasi per miracolo si trova un piccolo indizio, una piccola notizia, fanno ressa presso il Presidente per avere quella lettura, perchè dicono che essa è necessaria alla difesa e a dimostrare l'innocenza degli imputati. Il Presidente della Corte d'Assise la ordina, e quegli stessi avvocati vengono poi presso la Corte di Cassazione e domandano l'annullamento di quella sentenza servendosi di quella medesima lettura per cui essi hanno fatto tante istanze. Per la qual cosa io mi riservo di presentare un piccolo progetto che tenderà a correggere alcuna disposizione del Codice di procedura penale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Vigliani, per un fatto personale.

Senatore **VIGLIANI.** Sono lietissimo che le poche mie espressioni all'indirizzo dell'onorevole Collega Conforti lo abbiano costretto a fare una professione di fede, e per verità ne prendo atto con molto piacere, perchè mi pare che questa non sia pienamente concorde con quello che egli disse riguardo all'art. 4, mentre adesso è venuto precisamente a citare un caso che il Ministro ha creduto di contemplare nel suo progetto, cioè che l'avvocato si serva di una circostanza promossa da lui stesso, per invocare poi davanti la Cassazione l'annullamento della sentenza.

Sono lieto veramente, ripeto, che egli abbia avuto occasione di fare questa professione di fede, e di dichiarare oltreciò che egli intende proporre un progetto per correggere questi vizi della nostra legislazione, ed io godo dichiarare all'onorevole Conforti che mi avrà amico ed alleato nella buona impresa.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Ferraris per un fatto personale.

Senatore **FERRARIS.** L'onorevole mio amico Senatore Vigliani, il quale se di poche decine o di poche centinaia di giorni io precedo nella vita materiale, mi supera di tanto e per l'autorità dell'ufficio e per quella maggiore della dottrina, ha creduto necessario di appuntare di qualche lunghezza il mio discorso, e vi aggiunse la promessa che ne sarebbe facile la confutazione. Tale promessa veggo con piacere e gratitudine non essersi potuta attenere, perchè egli stesso non ha potuto tenersi in quegli stessi

confini nei quali egli credeva di potersi circoscrivere.

Ma il dotto mio amico Vigliani ha creduto che io avessi detto quello che non ho punto detto; ha supposto che io avessi parlato del numero degli affari criminali come indizio di uno stato morale dell'Italia non perfettamente conforme a quello che si verifica.

Ha creduto che io avessi parlato dell'arretrato sia civile come criminale. Ebbene, nè l'una nè l'altra cosa io ebbi a toccare, e sicuramente, per rimanermi negli stretti confini che mi erano assegnati e che mi si ricordavano dall'onorevole nostro Presidente, io non andai dove avrei potuto e voluto andare, qualora avessi potuto avere la facoltà e l'autorità dell'onorevole mio confutatore.

Degli *arretrati* io non ho punto toccato; tuttavia, giacchè ne parlò l'onorevole mio amico Vigliani, per la parte penale, vorrei fosse avvertito, che gli arretrati, col 1° gennaio 1872, risultano bensì di 9160, ma che per 8753 si applicano agli affari *civili* e per soli 412 ai *criminali*; di maniera che non poteva venirmi in mente, nè poteva dal mio discorso dedursi, che io volessi segnare la soverchia criminalità in Italia, o appuntare in qualche modo i giudici che conoscono di questa materia. Anzi non solo non parlai dell'aumento dei criminali, ma dichiarai come mi meravigliassi che tanta fosse la diligenza dei magistrati supremi che conoscono delle materie criminali, da avere sbrigato, in media annuale, nientemeno che 8221 ricorsi. La conseguenza contraria sarebbe stata, per quanto io credo, la sola e vera legittima.

Rimangono dunque piene ed intiere le conseguenze, del resto non contrastate, e mi preme constatarlo, delle cifre che ho recate in mezzo.

L'onorevole Vigliani credette prendere occasione da quello di cui avevo ragionato per deplorare le soverchie nullità che si riscontrano nella nostra legislazione, la soverchia facilità con cui si ammettono, l'abuso che se ne fa da chi le propone.

Io mi associo con lui in queste opinioni, anzi in questi sentimenti, e comunque non abbia avuto l'onore di sedere come magistrato, sempre, ma, mi affido, tanto più nella discussione che attualmente ci occupa, se alcuna cosa ho potuto recarvi di meno indegna dell'autorità del consesso avanti a cui mi trovo, sarebbe l'essermi

talmente svestito della qualità che mi onoro di tenere, da sembrare talvolta che io abbia voluto esser soverchiamente severo verso quei colleghi nel fòro, le cui orme mi onoro di seguire. Nemmeno indirettamente adunque avrebbe potuto colpirmi la parola, che io ebbi a notare, e non rilevo maggiormente.

Accennava già nel mio discorso dell'altro ieri, che sicuramente non ebbe e non si vindicò l'attenzione che forse le cose dette sotto questo punto di vista potevano meritare, accennava già come le nostre leggi fossero formalistiche, e quando mi fosse dato di esporre tutto il mio pensiero in questo argomento, io vi dimostrerei che pur troppo il male è giunto a tal segno, che se noi non vi apportiamo opportuno rimedio, e se non vi concorre quella Corte Suprema che noi vogliamo istituire, in verità che l'Italia e la giurisprudenza italiana finiranno per non aver nulla da invidiare alle sottigliezze bizantine. Tanto manca che io volessi spingere la Suprema Corte in questo dedalo di cavilli e di questioni di forma, di rito. Già ebbi a segnalare i vari difetti che meglio e più ampiamente mi riservo di spiegare, quando verrà in discussione l'ordinamento giudiziario.

Un'ultima parola a questo riguardo, giacché ho parlato di cifre, e sarà non assolutamente inutile alle discussioni e alle deliberazioni del Senato, saper ancor questo.

Una ricerca ho fatto per conoscere quanti siano i pubblici funzionari che partecipano all'amministrazione della giustizia in Italia.

Ne dirò le cifre, e senza ulteriore commento, potrete argomentare una delle cause non ultima, dello stato della nostra giurisprudenza.

Noi abbiamo niente meno che il numero di 4401 funzionari divisi in questo modo: 1966 nei collegi giudiziari, 625 nel pubblico ministero, 1810 pretori. — Totale 4401.

Avvertite ai meschini stipendi della grandissima maggioranza, alla condizione che le leggi nostre fanno a coloro che esercitano la più sublime missione sociale, e poneteli in raffronto con quelli che dovrebbero desiderarsi per garantire, colla dignità dei giudici, una buona amministrazione della giustizia.

Fino a che non riordinerete la giurisdizione, fino a che non ridurrete il numero dei giudici, fino a che non li pagherete meglio, fino a che non darete loro quelle soddisfazioni a cui hanno diritto, gli altri provvedimenti riesciranno sem-

pre insufficienti. Io temo che si mancherà sempre nella base, perchè nel giudice si richiede non solo la dottrina e l'eloquenza, qualità così necessarie in certi uffizi giudiziari, ma si richiede altresì l'autorità personale, che nel giudice non può nascere che dall'opinione e coscienza del proprio valore, e in tutti da quel concorso di prerogative e di vantaggi, che lo fanno da tutti rispettato, cominciando dal potere esecutivo fino all'ultimo cittadino.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi dispiace di dover allungare la discussione di un articolo che è innocentissimo, e ch'io non credevo davvero avesse a trovare tanta opposizione. Ma le ultime parole dell'onorevole Senatore Ferraris mi obbligano ad una risposta.

Io comprendo che sia possibile di portare delle modificazioni nell'ordinamento giudiziario ed una riduzione nel numero dei tribunali e delle preture, e voi conoscete che già un progetto di legge informato a questi principii è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Dire però che la nostra Magistratura sia per numero eccedente il bisogno, in verità mi pare troppo arrischiata asserzione. Se paragonate il numero dei magistrati italiani colla magistratura francese, Voi trovate che, in proporzione di popolazione e di territorio, la francese è assai maggiore. Per le Corti d'Appello è vero che prevale alcun poco la magistratura italiana; ma i tribunali civili sono proporzionatamente molto di meno in Italia: non parlo poi dei pretori, che, in confronto dei giudici di pace francesi, fatta proporzione di popolazione, sono per lo meno di un terzo inferiori in numero.

Le tavole statistiche, che ho unite al progetto di legge per l'ordinamento giudiziario, fanno ampia dimostrazione di quanto affermo. Non credo poi che il Governo abbia mancato mai di rispetto alla magistratura, e che le parole ultime sfuggite dal labbro dell'onorevole Senatore Ferraris esprimano esattamente il suo pensiero. Il Governo ha sempre osservato, come deve osservare, il massimo rispetto per la coscienza e dignità dei giudici e per l'indipendenza della magistratura.

**Senatore FERRARIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore FERRARIS.** Se mi permette l'onorevole

signor Ministro, io gli dirò che non intesi mai di accusare menomamente nè l'attuale Ministero, nè l'attuale Ministro, nè alcun altro, di voler far pressione sulla coscienza dei Magistrati: tutto all'opposto; ho detto unicamente in linea di considerazione generale che, onde si possa raggiungere questo rispetto tanto degli uni quanto degli altri, sarebbe a desiderarsi che si verificassero quelle date condizioni a cui ho accennato.

**PRESIDENTE.** Progherei gli onorevoli oratori a non trattare argomenti che non riguardano la presente legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Ferraris e me ne compiaccio. Del resto, riguardo a quanto egli diceva per dedurne che la Corte di Cassazione, come sarà composta, non possa riuscire nel compito suo, io non credo necessario di ripetere al Senato la dimostrazione che si legge nella Relazione che precede il progetto, dove al numero XIX sono svolte le molte e gravi ragioni per le quali è da credere fondatamente che la Corte di Cassazione ben potrà, nel modo come vien costituita, corrispondere ai bisogni della giustizia ed all'ufficio suo.

Venendo ora alla questione relativa all'articolo in discorso, le spiegazioni ampiamente date dall'onorevole Senatore Vigliani hanno in verità giustificato, a mio giudizio, le parole ed il concetto dell'articolo medesimo; il quale ha appunto l'intento di sottrarre tutte le questioni di fatto, sotto titolo di travisamento, od erronea interpretazione di fatti o contratti, dalle attribuzioni della Corte di Cassazione.

Vi è però un altro genere di questioni, quelle che riguardano la definizione legale dei fatti, gli effetti giuridici di essi, le *quaestiones nominis* di cui parlava Cicerone. Sono coteste questioni legali che devono di necessità essere di competenza della Corte di Cassazione; ed a questo fine è scritto il secondo comma dell'articolo 5.

Ma l'onorevole Ferraris tra l'altro tre censure che faceva a quest'articolo diceva, essere singolare che esso cominci con una forma negativa. L'onorevole Senatore Vigliani ha già indicate le ragioni per le quali venne compilato in quella guisa. Ma mi permetta l'onorevole Ferraris di aggiungere che l'articolo medesimo, che egli propone, comincia precisamente con forma ne-

gativa, perchè dice: *il ricorso in Cassazione non è ammesso, ecc.*

Veda adunque che ci sono materie per le quali un articolo di legge non può cominciare con una proposizione affermativa, ma negativa, e potrei, aprendo a caso un codice qualunque, trovare mille disposizioni di tal natura.

Non aggiungerò parole perchè, avendo la Commissione accettato di prendere nuovamente ad esame questo articolo, io non ho difficoltà che sia studiato l'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris, e qualora sia riconosciuta necessaria qualche modificazione nella locuzione dell'articolo 5 per meglio rischiararne il concetto, io certamente non sarò alieno dall'accettarla perchè mio solo scopo è che questa legge riesca il più possibile perfetta, come richiede la sua grandissima importanza.

**PRESIDENTE.** Domando se la Commissione accetta l'emendamento proposto dal Senatore Ferraris.

**Senatore VIGLIANI.** La Commissione, come ha già dichiarato, si riserva di prenderlo in esame, e domani, all'aprirsi della seduta, dirà il suo parere.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo 5° dunque rimane sospesa la discussione.

Passeremo all'articolo 6. Ne do lettura.

« Le sentenze che contengono motivi erronei in diritto, e quelle nelle quali si sia erroneamente citato l'articolo della legge applicato, non sono soggette ad annullamento quando la parte dispositiva non contiene violazione o falsa applicazione della legge.

» La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei, ed a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

**Senatore BONACCI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Bonacci.

**Senatore BONACCI.** Ho chiesta la parola solamente per richiamare l'attenzione del signor Ministro Guardasigilli e della onorevole Commissione sopra una parola meno esatta, a mio parere, che si trova inserita nel comma dell'articolo che cade in discussione.

Si noti bene che io non faccio questione sulla massima, ma soltanto sulla redazione del capoverso.

È massima costante di giurisprudenza che quando una sentenza pecca solamente nei motivi per errori di diritto, ma però nella parte

dispositiva è giusta, non ha luogo il rimedio della cassazione. In questo siamo perfettamente d'accordo; se non che a me non piace la redazione dell'articolo là dovè, per esprimere questo concetto, nel suo capoverso, dice: *La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei*. Nel progetto ministeriale si leggeva invece *si limita a correggere i motivi*.

Non so se questo modo di esprimersi della Commissione sia esatto; a me veramente non pare. La Corte di Cassazione non *SOSTITUISCE* i motivi; bensì censura, critica i motivi delle sentenze denunziate, qualora sieno erronei, e dà i motivi legittimi del suo pronunziato.

Senatore CASTELLI. E. Il progetto ministeriale diceva *correggere*.

Senatore BONACCI. Lasciando la redazione come sta, parrebbe che la Corte di Cassazione dovesse rifare la sentenza impugnata, o cambiare la motivazione falsa nella vera. Forse sarebbe meglio usare la parola *correggere*.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Riterrei l'articolo ministeriale, senonchè alla parola *correggere* sostituirei l'altra *censurare i motivi*.

Dico questo perchè quando la Commissione dice: « La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei, ecc. », pare che la Corte di Cassazione dovesse fare una sentenza contraria, lo che non è regolare. Direi quindi: La Corte di Cassazione si limita a *censurare i motivi erronei*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il motivo dal quale la Commissione fu mossa a fare questa lieve modificazione al dettato ministeriale, è derivato da ciò: che si volle evitare quella specie di polemica che sorgeva tra qualche Corte di Cassazione e le Corti d'Appello.

Non sempre tutte le Corti di Cassazione erano, parve, abbastanza moderate nelle loro censure dei motivi di giudici d'appello.

Talvolta, parve che fossero un po' aspre, e per questo si evitò la parola *correggere*, come si eviterebbe volentieri anche la parola *censurare*, perchè non importava di *correggere*, non importava di *censurare*; bastava solo so-

stituire i motivi che la Corte di Cassazione credeva regolari, ai motivi che invece aveva stimato erronei.

Questo è stato il motivo da cui è partita la Commissione, il quale ebbe anche l'approvazione dell'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che in verità la formola prescelta non sia che una formola più civile, più conveniente, per esprimere la medesima idea; perciocchè quando si disapprovano o si censurano i motivi, che altro si fa se non dirne le ragioni, le quali poi sono le vere, alle quali si doveva appoggiare la sentenza?

Ora, per non adoperare la parola *censurare* o *disapprovare*, e per togliere quell'uso in cui talvolta è caduta qualche Corte di Cassazione, di essere anche aspra in questa disapprovazione, quasi elevando una polemica, che nei responsi della Corte suprema è sconveniente, si è adoperata la frase *sostituire i motivi legali ai motivi erronei*.

Io credo che l'onorevole Senatore Bonacci possa contentarsi di questa formola.

Quanto al concetto, conveniamo tutti che si riduce a questo: che la Corte di Cassazione dica nella sentenza non essere la ragione legale del pronunziato quella che è espressa nella sentenza impugnata; ed essere invece la ragion vera questa o quest'altra, che viene sostituita come la vera e legale motivazione della dispositiva che si rispetta e mantiene siccome conforme alla legge. Con queste spiegazioni parmi che l'articolo potrebbe essere votato, perchè esprime appunto questo concetto e nulla più.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io credo che la Commissione abbia fatto benissimo a riformare alquanto il dettato di quest'articolo 6. Veramente la parola *correggere* è più propria di un maestro di scuola, anzichè di un Collegio giuridico, che in una sentenza vuole osservare le regole fondamentali di procedura.

La Corte di Cassazione trova erronea la motivazione della Corte di merito.

Essa adempie ad un compito negativo, censurando quella tal motivazione. Se si arrestasse

qui la sua funzione, qual sarebbe allora il motivo legale, che sorregge quel pronunziato? Allora vi sarebbe una sentenza non ragionata nè in diritto nè in fatto, perchè, tolto il ragionamento erroneo, mancherebbe poi il motivo legale su cui avrebbe base quella tale sentenza in esame.

In conseguenza, la Corte di Cassazione ben fa, e lo fa ogni giorno, quando censurando il ragionamento erroneo, vi sostituisce il vero; compiendo così il proprio ufficio; facendo in modo che si abbia una sentenza ragionata in diritto ed in fatto.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. In quanto a massima, siamo tutti perfettamente d'accordo. Io non ho fatto altro che osservazioni sull'espressione. Non mi so persuadere che la parola *sostituire* indichi il concetto che si vuole esprimere. Però io accetterei un'altra espressione conciliativa.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Mi parrebbe meglio che si dicesse: *si limita ad esprimere i motivi legali invece dei motivi erronei*, perchè dicendo *sostituire* pare che debba ricorreggere la sentenza.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione accetta la parola *esprimere*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io lascierei la parola *sostituire*, perchè meglio di ogni altra esprime quello che appunto si fa. Ed è anche cosa facile, perchè, come osservò l'onorevole Senatore Larussa, ogni decisione si compone di fatto e di diritto. Ora, quando si dice che la motivazione in diritto è erronea, si devono necessariamente sostituire i motivi legali agli erronei, se vuolsi giustificare la decisione. Lascerei, come diceva, adunque la parola *sostituire*.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggi propone di modificare la seconda parte dell'articolo in questi termini: « La Corte di Cassazione si limita in questi casi ad esprimere i motivi legali invece dei motivi erronei, ed a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io proporrei una formola

più spiccica; proporrei la soppressione di questo capoverso, perchè in fondo la cosa è sempre la stessa. In verità io non vedo il bisogno di questo ultimo capoverso. Quando l'articolo dicesse: le sentenze che contengono motivi erronei in diritto, e quelle nelle quali sia erroneamente citato l'articolo della legge applicata, non sono soggette ad annullamento, purchè la parte dispositiva non importi violazione o falsa applicazione della legge; conterrebbe quanto basta per esprimere la massima che si vuole stabilire, o meglio confermare. Tutto il di più mi pare superfluo. Sembrami dunque che si possa sopprimere addirittura il capoverso (che credo inutile), senza che per ciò l'articolo ne resti menomamente pregiudicato.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Per quanto a me sembra, quest'aggiunta nel progetto della Commissione è copiata letteralmente dalla legge napoletana del 1817; dov'è precisamente quest'articolo; e la ragione per cui quei nostri legislatori avevano così disposto è chiarissima. La Corte di Cassazione è Corte regolatrice, trova una motivazione erronea e la disapprova, ma essa deve dare le norme alle Corti subordinate. Ecco perchè la legge del 1817 prescriveva che, confermandosi il dispositivo di una sentenza mal motivata, si dovessero indicare le ragioni per le quali la parte dispositiva di quella sentenza veniva confermata. Perciò io credo che con molto senno la Commissione, imitando in ciò la legge napoletana, abbia fatto l'aggiunta in discorso, che io non credo inutile, anzi utilissima.

PRESIDENTE. C'è un emendamento a quest'articolo che è quello dell'onorevole Poggi. Comincio a domandare se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Poggi, voglia alzarzi.

(È appoggiato.)

Il Senatore Bonacci poi domanda la divisione dell'articolo. Si voterà intanto la prima parte, e poi la seconda.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Siccome l'onorevole Bonacci propone la soppressione....

PRESIDENTE. Questa si riferisce alla seconda parte.

Intanto si può votare la prima.

La rileggo:

« Art. 6. Le sentenze che contengono motivi

erronei in diritto, e quelli nelle quali si sia erroneamente citato l'articolo della legge applicato, non sono soggette ad annullamento quando la parte dispositiva non contiene violazione o falsa applicazione della legge. »

Chi approva la prima parte dell'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che io mi associo alla proposta del Senatore Bonacci, e che quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirando il Senatore Poggi il suo emendamento, rileggerò la seconda parte dell'articolo 6 per porla ai voti.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione dichiara che essa mantiene il capoverso di quest'articolo come venne proposto. Non sarà forse di un'assoluta necessità, ma certo è di una grande utilità, massime che, siccome sinora si è fatto nel modo indicato dall'onorevole Senatore Bonacci, se la legge ora tacesse del tutto, forse lascierebbe supporre che volesse continuare la pratica antica.

Ora, siccome l'articolo 2. già votato dice che la Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità che se ne allontanano, egli è evidente che il modo di richiamare l'autorità giudiziaria alle leggi, dalle quali si allontanano, è principalmente quello indicato al capoverso di questo articolo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque la seconda parte dell'articolo 6:

« La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei e a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

Chi approva questa seconda parte, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 7. Lo rileggo:

« Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata: nè contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente.

» Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. La mia osservazione non riguarda la sostanza, ma il modo con cui è redatta la prima parte dell'articolo 7.

Io proporrei questa formola, secondo me, più semplice, e più regolare.

» Non è ammesso ricorso per cassazione contro la sentenze appellabili (*sta bene*), e *in qui contro quelle passate in cosa giudicata per difetto di appellazione, nè contro le altre ecc.*

La ragione è questa. Io non comprendo come possano esservi sentenze appellabili che siano passate in cosa giudicata: allorchè la sentenza è appellabile, non è passata in cosa giudicata. Quando è passata in cosa giudicata, non è più appellabile; ora, le sentenze appellabili ecc. Io toglierei dunque quelle parole *anche quando ecc.* dimodochè resterebbe la proposizione, e il soggetto sarebbe sempre uno. È una cosa da nulla, ma pregherei fosse presa in considerazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei l'onorevole Collega Larussa a desistere da ogni altra discussione, perocchè l'articolo è scritto con tanta chiarezza da eliminare qualunque dubbio. Se siamo d'accordo che contro le sentenze per loro natura appellabili e non appellate, non compete ricorso per Cassazione, la formola che vorrebbe sostituita l'onorevole Collega, non trarrebbe ad alcuna conseguenza.

Io credo piuttosto che sia incorso un errore di stampa nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7, dove si legge che non è ammesso ricorso *contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettate*. È evidente che alla parola *definitive* si debbano sostituire le altre di *ultima istanza*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Si potrebbe correggere la parola *definitive* e dire: *nè contro le sentenze di ultima istanza*.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Il contenuto in questo articolo 7 non è nella sua sostanza che una riproduzione di ciò che già esiste nell'articolo

517 del Codice di Procedura civile: nella prima parte infatti di esse art. 7 si spiega un poco maggiormente ciò che è nella prima parte dell'articolo 517, e ciò che si contiene nell'alinea è una letterale ripetizione di questo articolo. Di più, siccome fra le disposizioni ultime del progetto vi sono le modificazioni che si propone d'introdurre al codice di procedura civile, si comprende anche l'art. 517, e così avremmo che la stessa disposizione in questa legge si troverebbe in due parti della medesima, prima nell'articolo 7, poi nell'articolo 517.

Questa ripetizione per me non avrebbe altro effetto fuor quello di riportare le disposizioni primitive dell'articolo 517, coll'aggiunta delle parole che si contengono nell'articolo 7.

« Anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata; nè contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente. »

Ora, siccome si è creduto conveniente di modificare l'articolo 517, così mi sembra che senza fare due articoli diversi, si potrebbero aggiungere alla correzione dell'articolo 517 le suddette parole che si sono aggiunte nell'articolo 7 del progetto.

Io quindi propongo che si sopprima l'articolo 7. del progetto, e che ciò che vi è di più di quanto è stabilito nell'articolo 517 del Codice di procedura Civile, si aggiunga alle modificazioni proposte all'articolo medesimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come ricorderà bene la Commissione, questo articolo 7. fu scritto nell'attuale progetto per tre motivi.

Il primo, perchè nel concetto di fare una legge generale per la Corte di Cassazione è sembrato utile non omettere alcuna delle disposizioni generali che riguardano questo istituto.

Il secondo per risolvere con esso due questioni che hanno dato luogo a diversità di giurisprudenza, se cioè fosse ammissibile o no il ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, quando per difetto di appellazione siano passate in giudicato, e contro le sentenze contumaciali soggette ad opposizione, ed in qual termine questo ricorso dovesse essere prodotto.

Il terzo per rendere la risoluzione di queste questioni comune alle materie penali ed alle civili. Perocchè comunque nel Codice di Pro-

cedura civile si legga l'ultimo comma dell'articolo 517, dove si dice: « Non si può ricorrere per cassazione di sentenze contumaciali se non sia scaduto il termine per fare opposizione »; una disposizione simile non si legge nel Codice di Procedura penale, donde i gravi dubbi e le diverse opinioni sull'oggetto.

Lo scopo dunque di questo articolo è di togliere queste ambiguità e di risolvere queste questioni. E circa al modo come è compilato parmi in verità che così quale è scritto, esprima con chiarezza il concetto da cui è informato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La Commissione prega l'onorevole signor Presidente di volere al primo comma dell'articolo 7. sostituire alle parole *nè contro le sentenze definitive* le parole, *nè contro le sentenze di ultima istanza.*

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ho chiesto la parola sull'ultimo inciso di questo articolo 7. Questo inciso, meno una correzione di dizione, non è che una disposizione che già si trova nel Codice di procedura all'articolo 517. Se non che credo che, in vista delle modificazioni che si sono fatte, e dei principii che si sono proclamati, questo secondo comma potrebbe sembrare, in materia civile, una stonatura.

Nell'articolo 517 era detto che si ammetteva ricorso contro sentenze pronunciate in grado di appello, e pareva allora che questo fosse unicamente il giudizio contro cui si potesse produrre ricorso, ma coll'articolo che avete approvato, cioè il 3, avete fatto una novella modifica, oltre quella fatta nella correzione dell'articolo 517. Avete detto che *la Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza, ecc. ecc.* parole molto gravi che non mi diffondo a spiegare, perchè molto più comprensive.

Ad ogni modo ormai è certo il concetto che chi non ha pugnato in ultima istanza, questi non può più aver accesso in Cassazione, nè più chiaramente questo si poteva dire di ciò che si è fatto colle parole: *Anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata.*

Si viene a dire che il litigante a cui non piacquero sperimentare l'ultimo stadio del giu-

dicio, e che volenterosamente ha fatto passare in cosa giudicata la sentenza, non ha diritto al ricorso.

Quindi è stabilito che coloro i quali non vengono ad un giudizio di ultima istanza e che ne hanno sfuggita la prova, non possono avere adito al ricorso.

Vediamo ora l'ultimo comma in materia civile che cosa dice: « Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale, soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre opposizione. »

Dunque Voi qui dite, che contro una sentenza opponibile, quando sia scaduto il termine utile per fare opposizione, si può ricorrere in Cassazione. Ammettete adunque che vi possa essere ricorso contro una sentenza opponibile, e venite con ciò a disdire le parole dell'articolo 3 della legge in esame, che cioè *la Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed in appello.

Senatore CACCIA. Ma l'articolo non lo dice.

Qui non si parla dei contumaci di appello, e non saprei in materia civile quali possano essere. Prego perciò il signor Ministro a volermi dare qualche spiegazione in proposito,

PRESIDENTE. Non ha più nulla da aggiungere?

Senatore CACCIA. Dopo quanto ho detto, domanderei alla Commissione la sua risposta per chiarirmi sulla maniera com'è concepito quest'articolo.

Se poi si consente di aggiungere la parola *in appello*, allora è finito tutto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. La contumacia si può verificare nei giudizi di prima istanza come nei giudizi d'appello, e si può fare luogo ad opposizione tanto contro le sentenze contumaciali di prima istanza, quanto contro quelle in appello, purchè il convenuto, se si tratti di prima istanza, o l'appellato, se si tratti di appello, non sia stato citato in persona propria.

Questa è la base dell'opposizione in materia di procedura civile.

Quando voi avete una sentenza di prima istanza resa in contumacia non è possibile che andiate in Cassazione anche spirato il termine dell'opposizione, perchè è sentenza appellabile, e vi dice la prima parte dell'articolo in discussione che contro le sentenze appellabili non

potete andare in Cassazione: conseguentemente nella seconda parte quando si dice che il ricorso in Cassazione per le sentenze contumaciali non è ammissibile, che dopo spirato il termine per farvi opposizione, si allude necessariamente a quelle sentenze che sono suscettibili di ricorso in Cassazione, vale a dire si allude necessariamente alle sentenze contumaciali di ultima istanza.

Dunque vi è perfetta armonia fra la prima parte dell'articolo e la seconda, perocchè i pronunziati in contumacia di prima istanza non sono suscettibili di ricorso in Cassazione, essendo appellabili.

Senatore CACCIA. Io oppugno l'espressione non il principio.

Trovo che il capoverso secondo che dice che non si può ricorrere, ecc. non si accorda col primo, ma siccome la Commissione ha accettato l'aggiunta del Collega Miraglia che rende più chiaro il concetto, così io proporrei di aggiungere qui pure: *non si può ricorrere in Cassazione da sentenza contumaciale non pronunziata in Corte d'Appello.*

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. In materia civile, che si possa aggiungere per sentenza non pronunziata in ultima istanza, starà; ma faccio avvertire che queste sono disposizioni comuni alla materia civile e penale, sistema che in pratica può produrre molte difficoltà.

In materia penale, quando una sentenza è appellabile, non esiste il rimedio della opposizione: quando è inappellabile, allora soltanto è soggetta a opposizione. Dunque sarebbe, se mai, meglio dire: « Non si può ricorrere in Cassazione per sentenze contumaciali in ultima istanza. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Poggi ad osservare che il secondo comma dell'articolo dice: « Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale *soggetta ad opposizione.* » Dunque semplicemente per le sentenze che sono soggette ad opposizione, non si può ricorrere, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione. Ma se la sentenza non è soggetta ad opposizione si ricorre nel termine legale.

Il suo dubbio è quindi spiegato dalle parole aggiunte opportunamente dalla Commissione, cioè: « sentenza contumaciale soggetta ad opposizione ».

Quanto poi alle cose dette dall'onorevole Caccia, io lo prego di considerare che l'articolo si compone di due parti, una delle quali spiega l'altra. Comincia l'articolo dal dire: « Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata, nè contro le sentenze definitive in ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Con ciò è confermato il principio che contro le sentenze appellabili non è ammesso il ricorso. Rimaneva l'ipotesi delle sentenze contumaciali, ed a ciò provvede il secondo comma dell'art. 7. Ma di quali sentenze contumaciali s'intende parlare? Evidentemente di quelle non appellabili; di quelle profferite in ultima istanza: Così le due parti dell'articolo si spiegano l'una l'altra da non potere ingenerare dubbii o questioni.

Essendo per tal guisa d'accordo le due parti dell'articolo, la legge risulta chiarissima, e parmi che l'articolo possa rimanere come sta, sostituendo solo le parole: *di ultima istanza* alla parola *definitive*.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Avevo fatto la mia proposta, solo perchè credevo che si potesse redigere l'articolo in modo chiaro. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, io non mi oppongo a che si lasci, se si vuole, come ora sta scritto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Credo che questo articolo susciti una gravissima questione, la quale non è nuova, ed è stata lungamente discussa dagli autori e dai tribunali.

Per poterla discutere brevemente, io prego l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione a dare gli opportuni schiarimenti su queste ultime parole, le quali si trovano nella prima parte dell'articolo 7 « e contro le sentenze definitive, che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente. »

Secondo queste parole, se in una sentenza cri-

minale il Pubblico Ministero esegue la decisione della Corte, il termine a ricorrere non è passato; ma intanto perde il diritto a ricorrere contro la sentenza.

Parimenti se l'imputato accetta improvvisamente una sentenza, ma ripensandovi nel termine utile vuol ricorrere per annullamento presso la Corte di Cassazione, ha perduto il diritto al ricorso.

Io rammento all'onorevole Guardasigilli che in Napoli fu trattata una causa gravissima, nella quale portò le conclusioni il cavaliere Nicolini.

Trattavasi di un certo Cordamone, il quale era imputato di falsità. La Camera di Consiglio decise *non farsi luogo* a procedimento e questa formola di *non farsi luogo*, secondo quella legge, era formola definitiva. Il Pubblico Ministero pose in libertà il Cordamone, il quale se ne andò pe' fatti suoi.

Nel termine prescritto il Pubblico Ministero portò ricorso in Corte di Cassazione.

S'impegnò una discussione vivissima; si stamparono volumi; ed il Nicolini con dottissime conclusioni sostenne che nè il Pubblico Ministero, nè l'imputato, perdono mai il diritto a proporre ricorso sino a che non sia scaduto il termine utile per ricorrere, non ostante l'accettazione tacita od espressa di una sentenza criminale.

La Corte di cassazione, con sentenza conforme alle conclusioni del Nicolini, decise che il ricorso doveva essere ricevuto, e che in materia criminale il Pubblico Ministero e l'accusato perdono il diritto a ricorrere solamente dopo il trascorrimento del termine.

La giurisprudenza ha costantemente così deciso, e gli scrittori sono unanimi in questa opinione.

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole Senatore Conforti a lasciarmi rileggere il primo comma di quest'articolo modificato.

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata, nè contro le sentenze di ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Senatore CONFORTI. Io proporrei di togliere le ultime parole, cioè: « nè contro le sentenze di ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Senatore ASTENGO. In materia civile.

Senatore CONFORTI. Si tratta di materia civile e penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Conforti ha richiamato il Senato all'esame di un'importante questione. Le parole espresse nell'articolo non erano però state scritte a caso e senza la dovuta ponderazione; esse erano dirette a risolvere una questione che, come avete udito, fu dottamente ed ampiamente dibattuta, e che parmi potersi risolvere in una maniera uniforme così per le materie civili come per le penali, nel senso che quando una parte accetta la decisione, o volontariamente e nei modi legali la eseguisce, non possa più ricorrere in Cassazione.

Se sia bene o male risolta lo vedremo; ma il fine dell'articolo era appunto di risolvere questa questione in modo generale e positivo.

Debbo dire pertanto che, per quanto concerne i ricorsi degli imputati, come avvocato generale di Corte di Cassazione, non ho mai veduto in dodici anni il caso di un imputato, che avendo dichiarato nelle forme prescritte dalla legge di accettare la sentenza, abbia ricorso poi per Cassazione; e la Cassazione abbia dichiarato ammissibile il suo ricorso.

Bensi è sorta la questione se un procuratore generale, dopo avere scarcerato un imputato in seguito a decisione di non esservi luogo a procedere, con ordine di rilascio in libertà, potesse, finchè non fosse scaduto il termine, ricorrere per cassazione. Le opinioni sono state diversissime così negli scritti de'giureconsulti, come anche nella giurisprudenza francese e straniera. E per quanto rammento, la Corte di Cassazione di Napoli finì per decidere che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto nel proposto caso scarcerare l'imputato, dacchè ne aveva l'ordine, ma facendo riserva del ricorso, e non avendola fatta, non poteva più ricorrere. La questione pertanto ha perduto gran parte d'importanza nel nuovo Codice di procedura, perchè, quando si tratta di decisione che abbia ordinata la scarcerazione dell'imputato, la legge stabilisce pel Pubblico Ministero il termine di soli tre giorni per domandare la cassazione, e durante i tre giorni l'esecuzione della sentenza rimane sospesa. Ma se il Pubblico Mini-

stero durante questi tre giorni eseguisce la sentenza, e indi produce ricorso in Cassazione, per verità può sembrar cosa grave e contraddittoria che egli chieda che si annulli una decisione, che ha già volontariamente eseguita, per rimettere in carcere l'imputato. Se v'è una questione di diritto che importi di far risolvere, si potrà chiedere l'annullamento della sentenza nell'interesse della legge, ma sarebbe grave ammettersi che ciò si faccia a danno dell'imputato.

S'aggiunga che ora non v'è nemmeno quel pericolo che vi era nel sistema napoletano, giacchè, secondo quella procedura, dovevansi scrivere i motivi delle sentenze dopo la loro pronunziazione e prima della notificazione al Pubblico Ministero; d'onde nasceva che, essendo spesso le motivazioni assai lunghe, dal giorno in cui si pronunciava la deliberazione fino a quello in cui il Pubblico Ministero ne avesse avuto notificazione per poter ricorrere in Cassazione, passava moltissimo tempo.

Da qui la necessità di provvedere affinché, pur conservando la facoltà di ricorrere al Pubblico Ministero, non fosse prolungata la prigionia dell'imputato; e la regola che il Pubblico Ministero potesse eseguire la sentenza, pur conservando il diritto a ricorrere. Ora che i termini sono abbreviati, ora che soli tre giorni sono concessi al Pubblico Ministero per ricorrere dopo la pronunziazione della sentenza, se egli la eseguisce entro il termine di legge, non parmi equo che possa poi ricorrere contro la sentenza che ha eseguita.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Dico una sola parola. Io mi associo intieramente alle osservazioni dell'onorevole Conforti. In materia penale, è una massima gravissima quella che si vuol sanzionare con quest'inciso; e la coscienza non mi consente di accettarla così alla leggiera. Io credo che in materia civile la cosa stia bene; ma in materia penale, il caso è ben diverso, ed io già mi proponeva di esprimere il mio voto in questo senso, quando l'onorevole Conforti mi ha prevenuto, e godo che l'abbia fatto tanto meglio di me. La massima che si vuole introdurre così alla sfuggita avrebbe, per mio avviso, gravissime conseguenze.

In materia civile, convengo che la parte ha piena libertà di accettare, sia espressamente,

sia tacitamente, una sentenza, ma in materia penale io credo che ciò non possa essere; credo che non si debba privare nè il Pubblico Ministero, nè l'accusato o il condannato del beneficio del termine che gli dà la legge a provvedersi in Cassazione, sotto il pretesto della tacita o espressa accettazione della sentenza che si vuole denunciare. Quindi io voterò contro l'articolo, qualora non si tolgano queste ultime parole, o non se ne limiti l'applicazione alle sole materie civili.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Voci. A domani, a domani!

Senatore CONFORTI. Signor Presidente, questa è una questione gravissima, ed io pregherei il Senato di rimandarla a domani, perchè entrare

nei particolari ora che siamo oltre le 6, non so fin dove ci potrebbe condurre.

PRESIDENTE. Allora la discussione è rimandata a domani alle due pel seguito della discussione.

Comunicherò intanto al Senato il risultato della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali:

Votanti . . . 72

Favorevoli . 68

Contrari . 4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)